



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1983

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione degli aggiornamenti dei regolamenti tipo e degli statuti delle organizzazioni dei Vigili del fuoco volontari della Provincia autonoma di Trento".

Il giorno **12 Dicembre 2025** ad ore **13:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI
ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
MATTIA GOTTARDI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

SIMONE MARCHIORI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, all'art. 4, comma 1, n. 6), attribuisce alla Regione competenza primaria in materia di servizi antincendi; una competenza che è stato oggetto di delega alle Province autonome, per ciò che concerne l'esercizio delle relative funzioni amministrative, con legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, recante "*Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle province autonome di Trento e di Bolzano*".

A livello provinciale, la realtà dei vigili del fuoco volontari, così come riconosciuta dal combinato disposto delle previsioni di cui alla legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (*Servizio antincendi*) e alla legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (*Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento*), si articola in tre realtà organizzative: i Corpi dei Vigili del fuoco volontari (di seguito "Corpi", con dimensione comunale), le tredici Unioni distrettuali (che operano a livello multizonale e che sono costituite dai Corpi di un singolo distretto) e la Federazione dei Corpi dei vigili del fuoco volontari (di seguito "Federazione"), che rappresenta tutti i Corpi e le Unioni del Trentino verso gli enti e le istituzioni a carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

Dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, in materia di protezione civile, si era proceduto ad una prima operazione di revisione dei regolamenti e degli statuti di tali soggetti, al fine di adeguarli alla nuova disciplina di sistema introdotta con la predetta legge provinciale n. 9/2011.

Pertanto con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2984 del 27 dicembre 2012 (*Approvazione dei regolamenti tipo e degli statuti delle organizzazioni dei vigili del fuoco volontari della provincia di Trento*), sono stati approvati:

- i regolamenti tipo per l'organizzazione e l'attività dei Corpi dei vigili del fuoco volontari (il c.d. Statuto, il regolamento dei vigili del fuoco allievi e il regolamento contabile dei Corpi) ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 24/1954;
- lo statuto delle Unioni distrettuali dei corpi dei vigili del fuoco volontari, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 24/1954;
- lo statuto della Federazione dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 della legge regionale n. 24/1954 e dell'art. 42, comma 4, della legge provinciale n. 2/1992.

Gli statuti e i regolamenti tipo sopra elencati sono stati successivamente oggetto di revisione, sia al fine di adeguarli alle sopravvenute disposizioni normative, sia al fine di garantire una graduale ottimizzazione nell'organizzazione e nel funzionamento, da un punto di vista operativo e gestionale, di tali organizzazioni.

I regolamenti tipo e gli statuti attualmente in vigore sono perciò stati approvati:

per i CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1426 del 4 agosto 2023, che ha modificato il c.d. Statuto dei Corpi e il regolamento tipo dei vigili del fuoco allievi, nonché il regolamento contabile dei medesimi Corpi; la deliberazione ha inoltre introdotto due nuovi regolamenti: il regolamento per l'attività del vigile del fuoco di complemento ed il regolamento per l'attività del vigile fuori servizio e vigile onorario.

per la FEDERAZIONE DEI CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 2190 del 16 dicembre 2021, che ha modificato lo statuto della Federazione, mentre il regolamento per la gestione economico-finanziaria della Federazione, previsto dall'art. 25 dello statuto, è stato approvato dal Consiglio della

Federazione in data 11 novembre 2021;

per le UNIONI DISTRETTUALI DEI CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 2984 del 27 dicembre 2012, che ha approvato lo schema di statuto delle Unioni distrettuali; il regolamento di contabilità delle Unioni, nel testo attualmente vigente, risale ancora all'anno 2002.

Con nota assunta a prot. PAT n. 650602 del 20/08/2025, la Federazione ha presentato richiesta di approvazione, da parte della Giunta Provinciale, delle modifiche degli statuti della Federazione dei Corpi dei vigili del fuoco volontari e delle Unioni distrettuali, nonché dei regolamenti di contabilità di Corpi, Unioni distrettuali e Federazione; come comunicato dalla medesima Federazione tali novelle sono state approvate dal Consiglio della Federazione nella seduta del 28 maggio 2025 e dall'Assemblea provinciale dei Comandanti nella seduta del giorno 27 giugno 2025.

Con nota acquisita a prot. PAT n. 960234 del 09/12/2025, la Federazione ha trasmesso una rettifica, per mero errore materiale, di quanto riportato all'art. 9 dello statuto della Federazione, che pertanto in questa sede viene approvato nel testo corretto.

Con nota prot. n. 967499 del 10/12/2025, il Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna ha trasmesso alla Federazione alcune proposte di modifica degli schemi dei regolamenti contabili delle tre organizzazioni, in maniera tale da rendere tali testi coerenti con il sistema normativo attualmente vigente.

Con nota acquisita a prot. PAT prot. n. 968848 dell'11/12/2025, la Federazione ha preso atto delle proposte di modifica ed ha trasmesso al sopracitato Dipartimento i testi dei predetti regolamenti, comprensivi delle modifiche indicate dall'Amministrazione provinciale.

Nel merito di quanto riportato dagli aggiornamenti dei documenti allegati al presente provvedimento, le modifiche portate all'attenzione della Giunta provinciale, oltre a prevedere un aggiornamento generale delle disposizioni statutarie riguardanti l'assetto istituzionale della Federazione e delle Unioni distrettuali e del regolamento tipo di contabilità delle tre organizzazioni dei Vigili del fuoco volontari, al fine di garantire una migliore funzionalità degli stessi, sono volte altresì ad adeguare le predette disposizioni alle più recenti modifiche normative intervenute in materia, (tra l'altro, si veda la novella legislativa di cui alla legge provinciale n. 5/2025, che ha modificato l'art. 60 della legge provinciale n. 9/2011).

Con il presente provvedimento si propone pertanto:

- di approvare l'aggiornamento dello "*Statuto della Federazione dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari della Provincia di Trento*", il cui testo, nella nuova versione che sostituisce la precedente (approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2190/2021), è allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (All.to 1);
- di approvare l'aggiornamento dello "*Statuto tipo delle Unioni distrettuali dei Corpi Vigili del fuoco volontari*", il cui testo, nella nuova versione che sostituisce la precedente (approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2984/2012), è allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (All.to 2);
- di approvare l'aggiornamento del regolamento tipo denominato "*Regolamento contabile dei Corpi vigili del fuoco volontari della provincia di Trento*", il cui testo, nella nuova versione che sostituisce la precedente (approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1426/2023), è allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (All.to 3);
- di approvare il regolamento tipo denominato "*Regolamento per la Gestione economico – finanziaria della Federazione dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari della Provincia di Trento, prevista ai sensi dell'art. 25 dello Statuto*", il cui testo è allegato quale parte

- integrante e sostanziale alla presente deliberazione (All.to 4);
- di approvare il regolamento tipo denominato “*Regolamento di contabilità dell’Unione distrettuale per la disciplina della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e contrattuale delle Unioni distrettuali dei Corpi vigili del fuoco volontari della provincia di Trento*”, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (All.to 5).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
 - decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, all’art. 4, comma 1, n. 6);
 - vista la legge regionale 2 settembre 1978, n. 17;
 - vista la legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, con particolare riferimento agli artt. 17 e 22;
 - vista la legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2;
 - vista la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9;
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2984 del 27 dicembre 2012 e le successive modifiche ed integrazioni;
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1895 del 22 novembre 2024;
 - visti gli altri atti in premessa citati,
 - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
- delibera

1. di approvare:

- l’aggiornamento dello “*Statuto della Federazione dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari della Provincia di Trento*”, il cui testo, nella nuova versione che sostituisce la precedente (approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2190/2021), è allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (All.to 1);
- l’aggiornamento dello “*Statuto tipo delle Unioni distrettuali dei Corpi Vigili del fuoco volontari*”, il cui testo, nella nuova versione che sostituisce la precedente (approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2984/2012), è allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (All.to 2);
- l’aggiornamento del regolamento tipo denominato “*Regolamento contabile dei Corpi vigili del fuoco volontari della provincia di Trento*”, il cui testo, nella nuova versione che sostituisce la precedente (approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1426/2023), è allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (All.to 3);
- il regolamento tipo denominato “*Regolamento per la Gestione economico – finanziaria della Federazione dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari della Provincia di Trento, prevista ai sensi dell’art. 25 dello Statuto*”, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (All.to 4);
- il regolamento tipo denominato “*Regolamento di contabilità dell’Unione distrettuale per la disciplina della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e contrattuale delle Unioni distrettuali dei Corpi vigili del fuoco volontari della provincia di Trento*”, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (All.to 5);

2. di comunicare la presente deliberazione alla Federazione dei Corpi dei vigili del fuoco volontari e ai Comuni della Provincia autonoma di Trento;
3. di richiedere ai Comuni, dopo l’adozione del regolamento attinente ai Corpi volontari secondo le modalità previste dall’art. 17 della legge regionale n. 24/1954, la trasmissione di copia dello

stesso al Dipartimento competente in materia di protezione civile e alla Federazione dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari;

4. di dare atto che contro il provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Adunanza chiusa ad ore 14:05

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1

002 Allegato 2

003 Allegato 3

004 Allegato 4

005 Allegato 5

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

All.to 1

FEDERAZIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

STATUTO

- modifiche proposte dal Comitato di presidenza con Delibera n. CP07.2025.004 del 21.05.2025
- ottenuto il parere favorevole del Consiglio della Federazione con Delibera n. CF06.2025.003 del 28.05.2025
- ottenuto il parere favorevole dell'Assemblea provinciale con Delibera n. AP01.2025.008 del 27.06.2025

Art. 1

Denominazione, sede e stemma

1. La Federazione dei Corpi Vigili del fuoco volontari della provincia di Trento (denominata nel presente statuto brevemente: «Federazione provinciale»), che subentra, ai sensi dell'art.19 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, alla Unione provinciale di cui alla legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 ed ulteriormente regolamentata dalla L.P. n.9 del 1 luglio 2011, ha la propria sede a Trento.
2. Lo stemma della Federazione provinciale è raffigurato dall'aquila della Provincia Autonoma di Trento completato ai lati con due asce incrociate.

Art. 2

Scopi e funzioni

1. La Federazione provinciale rappresenta tutti i Corpi dei Vigili del fuoco volontari (denominati nel seguente statuto brevemente << Corpi VV.F.>>) e le Unioni distrettuali del Trentino verso gli enti ed istituzioni a carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.
2. La Federazione provinciale fa parte delle strutture operative della Protezione Civile provinciale.
3. La Federazione provinciale provvede ad organizzare ed a coordinare i Corpi VV.F. e le Unioni Distrettuali secondo lo spirito e le norme delle leggi vigenti.
4. In particolare, la Federazione ha i seguenti compiti:
 - a) promuove i provvedimenti atti a consolidare la solidarietà ed a mantenere lo spirito di corpo fra i Vigili del Fuoco, curandone le tradizioni;
 - b) presenta proposte circa la distribuzione dei mezzi destinati al servizio;
 - c) provvede al riconoscimento di meriti particolari conseguiti da persone ed enti per il servizio antincendi;
 - d) provvede al sostegno ed alla promozione delle attività sportive in funzione del perfezionamento delle tecniche d'intervento;
 - e) adotta i provvedimenti per l'addestramento e l'attività dei vigili;
 - f) svolge attività informativa per i Corpi VV.F. tramite proprie pubblicazioni;
 - g) cura ed organizza la partecipazione propria e degli associati a manifestazioni di carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
 - h) propone alla Giunta provinciale le modifiche agli statuti ed ai regolamenti di attuazione della Federazione provinciale, delle Unioni distrettuali e dei Corpi VV.F.;
 - i) propone alla Giunta provinciale le modifiche alla ripartizione ed estensione delle Unioni Distrettuali e di altre entità organizzative territoriali inerenti il servizio;
 - j) assiste i Corpi VV.F. e le Unioni distrettuali con direttive ed istruzioni in ordine allo svolgimento di pratiche tecniche amministrative, contabili, legali e fiscali.
 - k) provvede all'effettuazione delle prove attitudinali curandone anche tutta la parte amministrativa, in conformità a quanto previsto, dall'articolo 4 dello Statuto dei Corpi



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

VV.F.;

- l) provvede tramite le Unioni distrettuali alla rilevazione e alla gestione dei dati del personale, delle attrezzature e dotazioni di servizio appartenenti ai Corpi VV.F., nonché di altri dati e informazioni sull'attività dei Corpi VV.F.;
 - m) coordina, per quanto di competenza, le operazioni di solidarietà nazionali e internazionali nel rispetto degli indirizzi emanati dalle autorità competenti.
5. La Federazione collabora con il Dirigente generale del Dipartimento competente in materia di protezione civile, nei seguenti ambiti:
- a) effettua studi, rilevazioni statistiche e proposte di provvedimenti necessari in ordine a questioni tecniche ed organizzative di carattere generale inerente i servizi antincendi e di protezione civile;
 - b) supporta i Corpi VV.F. e le Unioni distrettuali che hanno la disponibilità di mezzi, di attrezzature e di dispositivi di protezione individuale, nella verifica dell'efficienza e dello stato di conservazione dei medesimi, nonché della loro rispondenza alle normative tecniche e alle disposizioni di tutela della sicurezza fisica degli operatori
 - c) segnala alla cassa provinciale antincendi l'eventuale necessità di sostenere spese per nuovi acquisti o per l'adeguamento funzionale di mezzi, di attrezzature e di dispositivi di protezione individuale in dotazione, in base alle verifiche effettuate ai sensi della lettera b);
 - d) emana le direttive agli Ispettori ed ai Comandanti in ordine alle questioni tecniche ed organizzative inerenti i servizi antincendi e di pronto intervento in caso di pubblica calamità;
 - e) promuove ed organizza le manifestazioni dimostrative, sportive e sperimentali a carattere provinciale, nazionale e internazionale inerenti il servizio;
 - f) promuove il corretto impiego degli apparati di radio-telecomunicazione in dotazione ai Corpi VV.F. e alle Unioni distrettuali.
6. Tramite il Centro Formativo ed Addestrativo dei Vigili del fuoco volontari, costituito ai sensi della norma vigente, la Federazione svolge le seguenti attività:
- a) formare, informare e addestrare i vigili del fuoco volontari, sulle tematiche attinenti la materia dei servizi antincendi e di protezione civile.
 - b) attuare iniziative di studio e di ricerca nonché, su incarico della Provincia o dei comuni, campagne d'informazione e di sensibilizzazione della popolazione, in particolare per l'orientamento dei giovani alle attività del volontariato nei servizi antincendi e protezione civile.
 - c) curare la partecipazione delle squadre provinciali a competizioni nazionali ed internazionali.
 - d) effettuare in ambito formativo le proprie prestazioni anche in favore di soggetti pubblici o privati diversi dalle strutture operative dei vigili del fuoco volontari, oppure realizzare le proprie iniziative in collaborazione con gli stessi soggetti. Per svolgere i propri compiti, la Federazione può affidare incarichi professionali o di docenza a soggetti esterni e stipulare contratti per l'acquisizione di prestazioni, di servizi e di forniture da terzi.
7. La Federazione provinciale è il diretto referente della Provincia per le attività connesse con il soccorso pubblico rese dai vigili del fuoco volontari e svolge in particolare i seguenti compiti:
- a) l'organizzazione dei servizi svolti dai Vigili del fuoco volontari secondo modalità idonee a garantire in ogni parte del territorio provinciale l'efficienza e la tempestività dell'intervento, nonché il coordinamento con le altre strutture operative della protezione civile, anche mediante processi di omogeneizzazione e integrazione delle procedure operative tra tutte le Unioni distrettuali o tra tutti i Corpi VV.F.;
 - b) l'adozione delle misure idonee ad assicurare il rispetto degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Provincia nei confronti dei Corpi VV.F. e delle Unioni distrettuali;
 - c) la collaborazione con la Provincia per la verifica dell'organizzazione e del buon andamento



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

dei Corpi VV.F. e delle Unioni distrettuali, nonché la segnalazione di eventuali criticità alla stessa;

- d) la collaborazione con il commissario per l'emergenza per pianificare e organizzare la partecipazione dei Vigili del fuoco volontari alle attività e agli interventi di protezione civile.

Art. 3

Componenti

1. La Federazione provinciale è composta da:
 - a) le Unioni distrettuali di: Alto Garda e Ledro, Cles, Fassa, Fiemme, Fondo, Giudicarie, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Primiero, Trento, Val di Sole, Vallagarina, Valsugana e Tesino;
 - b) i membri onorari provinciali;
 - c) i membri sostenitori provinciali.

Art. 4

Le Unioni distrettuali

1. Le Unioni distrettuali sono costituite dai Corpi VV.F., regolarmente istituiti, ai sensi della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24.
2. Le funzioni e l'organizzazione delle Unioni distrettuali sono disciplinate dalle norme di attuazione di cui all'articolo 19 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 e dalla legge n. 9 del 1 luglio 2011.

Art. 5

Membri onorari

1. Alle persone che si siano rese meritevoli in modo particolare per il servizio antincendi o per la Federazione provinciale, il Consiglio della Federazione può conferire a maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto presenti alla votazione, la qualifica di membri onorari.
2. La qualifica di membro onorario può essere tolta solo per comportamento lesivo degli interessi della Federazione con delibera del Consiglio della Federazione adottata a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti alla votazione.

Art. 6

Membri Sostenitori

1. Alle persone ed agli enti che contribuiscano con prestazioni d'opera o di servizi continuativi e non occasionali a titolo gratuito per la Federazione provinciale, il Consiglio della Federazione può conferire a maggioranza assoluta di voti il titolo di membro sostenitore. Essi possono partecipare alle assemblee della Federazione provinciale senza diritto di voto.

Art. 7

Obblighi e diritti dei membri

1. I membri della Federazione provinciale hanno l'obbligo di:
 - a) prestare la propria opera o il servizio in modo continuativo;
 - b) di tenere al corrente la Federazione su tutte le questioni importanti concernenti il Servizio antincendi;
 - c) di adempiere alle istruzioni che la Federazione emana in esecuzione dei propri compiti.
2. I membri della Federazione provinciale possono servirsi, su autorizzazione del Presidente della Federazione provinciale, delle strutture e dei servizi che la Federazione provinciale mantiene al fine di realizzare gli obiettivi prefissati.



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

Art. 8 **Organi della Federazione**

1. Sono organi della Federazione:
 - a) l'Assemblea provinciale;
 - b) il Consiglio della Federazione;
 - c) il Comitato di Presidenza;
 - d) il Presidente;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) il Collegio dei Probiviri;
 - g) il Comitato Etico;
 - h) i gruppi di lavoro.

Art. 9 **L'Assemblea provinciale Ordinaria**

1. Si svolge due volte all'anno, la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre.
2. È composta dal Presidente, dai due Vicepresidenti, dagli Ispettori delle Unioni distrettuali, dai Comandanti dei Corpi VVF comunali (tutte queste figure hanno diritto di voto e i Comandanti e gli Ispettori, in caso di assenza o impedimento, possono delegare per iscritto il/un loro Vice), dai Membri onorari e dai Membri sostenitori (senza diritto di voto). Possono essere invitate a partecipare anche altre persone, tutte senza diritto di voto.
3. È convocata dal Consiglio della Federazione, unitamente all'elencazione dei punti all'ordine del giorno, con preavviso di almeno 15 giorni ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
4. Qualora l'ordine del giorno preveda modifiche al presente Statuto, per detti punti essa è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti aventi diritto al voto.
5. I compiti, opportunamente suddivisi fra la prima e la seconda Assemblea, consistono nell'approvazione del bilancio consuntivo della Federazione relativo all'anno precedente, di quello preventivo relativo agli anni seguenti, nell'approvazione della relazione del Presidente che confronta ciò che è stato fatto nell'anno precedente con quanto il Presidente stesso si era impegnato a realizzare – nello stesso anno – all'atto della presentazione della sua candidatura, nell'approvazione della relazione programmatica relativa all'anno seguente. Inoltre, l'Assemblea approva le eventuali modifiche/integrazioni al programma del Presidente per fatti e situazioni venutesi a creare successivamente alla sua elezione. Su proposta del Consiglio della Federazione, l'Assemblea nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (ogni 3 anni), del Collegio dei Probiviri (ogni 5 anni) e del Comitato Etico (ogni 5 anni). Su proposta del Presidente e con il parere del Consiglio della Federazione, l'Assemblea esamina argomenti rilevanti per l'attività dei VVF Volontari, approva e – su parere del Consiglio – eventualmente modifica il testo del Codice Deontologico ed approva le eventuali modifiche al presente Statuto e a quelli delle Unioni distrettuali.

Art. 10 **L'Assemblea provinciale Straordinaria**

1. Si può svolgere in qualsiasi momento su richiesta del Presidente o di almeno ¼ dei Comandanti



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

dei Corpi o di almeno $\frac{1}{4}$ degli Ispettori delle Unioni distrettuali (in questo ultimo caso, la loro richiesta deve essere suffragata dalla maggioranza dei rispettivi Comandanti appartenenti all'Unione).

2. Anche per l'Assemblea Straordinaria vale quanto stabilito nei commi 2, 3 e 4 del precedente articolo 9.
3. Le questioni e gli argomenti di cui si può occupare l'Assemblea Straordinaria devono risultare importanti per i VVF Volontari e devono rivestire un carattere di urgenza tale da non poter essere trattati nella prima Assemblea provinciale Ordinaria utile.
4. Fra gli argomenti previsti nel comma 3 rientra anche la valutazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, la cui eventuale approvazione è propedeutica all'indizione di un'apposita Assemblea Elettiva che sarà chiamata ad esprimersi – con le modalità e le maggioranze descritte nel successivo articolo 14, comma 4 - sulla eventuale decadenza del Presidente.

Art. 11

L'Assemblea provinciale Elettiva

1. Di regola si svolge ogni 5 anni, in coincidenza con la scadenza del mandato del Presidente.
2. È composta dagli Ispettori delle Unioni distrettuali, dai Comandanti dei Corpi VVF comunali (tutte queste figure hanno diritto di voto e i Comandanti e gli Ispettori, in caso di assenza o impedimento, possono delegare per iscritto il/un loro Vice), dal Presidente e dai 2 Vicepresidenti uscenti (senza diritto di voto), dai Membri onorari e dai Membri sostenitori (senza diritto di voto). Possono essere invitate a partecipare anche altre persone, tutte senza diritto di voto.
3. L'Assemblea Elettiva è presieduta dal Presidente della Provincia o un suo delegato.
4. È convocata dal Consiglio della Federazione, unitamente all'elencazione dei punti all'ordine del giorno, con preavviso di almeno 15 giorni ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
5. Viene eletto Presidente il candidato che riceve, al primo turno, i voti di almeno $\frac{2}{3}$ dei presenti aventi diritto al voto. Se ciò non avvenisse, si procede con il secondo turno nel quale verrà eletto Presidente il candidato che riceverà i voti di almeno il 50% + 1 dei presenti aventi diritto al voto. In presenza di due o più candidati, nel secondo turno si confronteranno i due candidati che, nel primo, avranno ricevuto il maggior numero di voti.
6. Dell'elezione devono essere ufficialmente informati il Presidente e l'Assessore alla Protezione civile della Provincia autonoma di Trento, i quali ne prendono formalmente atto, anche con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 60 della legge provinciale n. 9/2011.
7. Nel caso di non elezione del Presidente, il Consiglio della Federazione indirà una nuova Assemblea provinciale Elettiva che avrà luogo trascorsi 4 mesi dalla data di convocazione della prima Assemblea.

Art. 12

Il Consiglio della Federazione

1. È composto dal Presidente, dai 2 Vicepresidenti e dagli Ispettori delle Unioni distrettuali. L'Ispettore, in caso di impedimento o assenza, può delegare per iscritto il/un Viceispettore della propria Unione distrettuale, che ha diritto di voto.
2. È convocato dal Presidente, unitamente all'elencazione dei punti all'ordine del giorno, almeno una volta ogni 3 mesi, ma può essere convocato anche su richiesta di almeno $\frac{1}{3}$ dei componenti del Consiglio stesso, o su richiesta del Presidente della Provincia autonoma di Trento o dell'Assessore alla Protezione civile. La convocazione deve essere in forma scritta, da recapitare ai componenti almeno 5 giorni prima della seduta. È validamente costituito in



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

presenza di almeno il 50% + 1 dei suoi componenti – fra cui il Presidente o un Vicepresidente – e le decisioni sono approvate con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. I componenti del Consiglio hanno diritto al rimborso delle spese vive a carico del bilancio della Federazione.

3. Alle riunioni del Consiglio possono essere invitate anche altre persone, tutte senza diritto di voto.
4. Al Consiglio della Federazione spettano i seguenti compiti, che attua anche attraverso il supporto della struttura della Federazione:
 - convoca le Assemblee provinciali Ordinarie, Straordinarie, Elettive;
 - convoca le Assemblee delle Unioni distrettuali per la designazione dei rispettivi Ispettori;
 - esprime un parere sul bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e sulla relazione del Presidente che confronta il programma effettuato nell'anno precedente con quanto il Presidente stesso si era impegnato a realizzare all'atto della presentazione della sua candidatura, prima che i due documenti siano sottoposti all'approvazione dell'Assemblea provinciale Ordinaria di primavera;
 - esprime un parere su eventuali modifiche/integrazioni al programma del Presidente per fatti e situazioni venutesi a creare successivamente alla sua elezione;
 - esprime un parere sui bilanci preventivi e sulla relazione programmatica relativi all'anno seguente, prima che i due documenti siano sottoposti all'approvazione dell'Assemblea provinciale Ordinaria dell'autunno;
 - esprime un parere sulle variazioni "tecniche" del bilancio preventivo annuale, prima della loro approvazione da parte del Comitato di Presidenza;
 - esprime un parere sugli argomenti per i quali è stata richiesta l'indizione di un'Assemblea provinciale Straordinaria;
 - esprime un parere sui criteri e le modalità per la predisposizione del piano pluriennale di contributi ai Corpi, alle Unioni distrettuali e alla Federazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale n. 26/1988;
 - attribuisce le qualifiche di Membro onorario e di Membro sostenitore e conferisce i riconoscimenti di anzianità e di fine servizio attivo;
 - nomina i due Ispettori che affiancheranno il Presidente nel Consiglio di amministrazione di Cassa provinciale antincendi;
 - decide in ordine ad assunzioni di nuovo personale per la Federazione, solo su proposta del Comitato di Presidenza;
 - decide in ordine ad acquisizioni o alienazioni di beni immobili per la Federazione;
 - esprime un parere – eventualmente proposto come sintesi di quanto discusso nelle Assemblee distrettuali – in ordine a tematiche di tipo tecnico/organizzativo di particolare importanza per la Federazione, le Unioni distrettuali ed i Corpi, ogni qualvolta il Presidente o gli Ispettori ritengano utile acquisirlo;
 - decide la partecipazione a convegni e manifestazioni di carattere provinciale ed extra provinciale e l'adesione ad organismi provinciali, regionali, nazionali e internazionali;
 - esprime un parere in ordine a polizze assicurative per la copertura dei rischi dei VVF Volontari;
 - approva i regolamenti di funzionamento della struttura della Federazione nonché la disciplina amministrativo-contabile per la gestione economico-finanziaria della Federazione e delle Unioni distrettuali;



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

- propone all'Assemblea provinciale Ordinaria – per la eventuale nomina – i nominativi dei componenti del Collegio dei revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri e del Comitato Etico;
- Stabilisce l'entità dell'indennità di carica per il Presidente e per i Vicepresidenti, che risultino congrue e adeguate all'impegno;
- Propone all'Assemblea provinciale Ordinaria eventuali modifiche del Codice Deontologico.

Art. 13

Il Comitato di Presidenza

1. È composto dal Presidente e da due Vicepresidenti.
2. È convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga utile. L'avviso di convocazione può essere scritto o verbale e, salvo casi di forza maggiore, deve essere effettuato almeno 3 giorni prima della riunione.
3. È validamente costituito con la presenza di almeno 2 componenti su 3, di cui almeno il Presidente e le decisioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. I componenti del Comitato hanno diritto al rimborso delle spese vive a carico del bilancio della Federazione.
4. Al Comitato di Presidenza spettano i seguenti compiti, che attua anche attraverso il supporto della struttura della Federazione:
 - predispone il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e la relazione del Presidente che confronta il programma effettuato nell'anno precedente con quanto il Presidente stesso si era impegnato a realizzare all'atto della presentazione della sua candidatura, prima che i due documenti vengano sottoposti al parere del Consiglio della Federazione e all'approvazione dell'Assemblea provinciale Ordinaria di primavera;
 - predispone le eventuali modifiche/integrazioni al programma del Presidente per fatti e situazioni venutesi a creare successivamente alla sua elezione prima che le stesse vengano sottoposte al parere del Consiglio della Federazione e all'approvazione dell'Assemblea provinciale Ordinaria;
 - predispone il bilancio preventivo e la relazione programmatica relativi all'anno seguente, prima che i due documenti vengano sottoposti al parere del Consiglio della Federazione e all'approvazione dell'Assemblea provinciale Ordinaria dell'autunno;
 - predispone e - dopo aver ricevuto il parere del Consiglio della Federazione – approva le variazioni “tecniche” al bilancio preventivo annuale;
 - nomina appositi gruppi di lavoro per l'approfondimento di argomenti importanti previsti nel programma del Presidente o ritenuti tali per i VVF Volontari. I coordinatori e i componenti dei gruppi di lavoro dovranno essere VVF Volontari esperti negli argomenti per i quali sono stati nominati e dovrà essere garantita adeguata informazione ai Corpi e alle Unioni distrettuali sull'intenzione di creare detti gruppi. Il Comitato di Presidenza può disporre la partecipazione dei gruppi di lavoro alle riunioni del Consiglio della Federazione, allo scopo di relazionare circa l'attività svolta;
 - elabora e approva il calendario delle manifestazioni e approva le iniziative pubblicistiche editoriali;
 - elabora e approva il bilancio di gestione annuale della Federazione;
 - attribuisce gli obiettivi al Dirigente della struttura della Federazione e ne valuta il grado di conseguimento;
 - dispone circa le spese di rappresentanza della Federazione;



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

- propone al Consiglio della Federazione eventuali assunzioni di nuovo personale per la struttura della Federazione;
- attua le decisioni delle Assemblee provinciali e del Consiglio della Federazione e adotta gli atti e le azioni necessarie per realizzare il programma del Presidente e per il buon funzionamento dei Corpi, delle Unioni distrettuali e della Federazione.

Art. 14

Il Presidente

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea provinciale Elettiva fra i VVF Volontari in servizio attivo che presentano la loro candidatura e viene eletto con le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 11 del presente Statuto. Dura in carica cinque anni e può ricoprire la carica al massimo per due mandati purché, all'atto della presentazione della candidatura per i mandati successivi al primo, mantenga i requisiti previsti per il candidato-Presidente di cui al comma successivo. Per la durata del suo mandato è incompatibile con altri incarichi all'interno dei Corpi e delle Unioni distrettuali.
2. Il candidato-Presidente deve essere un VVF Volontario in servizio attivo e non deve avere ancor compiuto i 60 anni all'atto della presentazione della sua candidatura. Deve aver ricoperto l'incarico di Comandante di Corpo o di Ispettore di Unione distrettuale per almeno un mandato completo. La candidatura deve essere presentata in Federazione almeno 60 giorni prima della data stabilita dal Consiglio della Federazione per lo svolgimento dell'Assemblea provinciale Elettiva, deve essere corredata di un breve curriculum personale e di un preciso programma che il candidato-Presidente si impegna ad attuare nel corso del suo mandato. All'atto della presentazione della sua candidatura, il candidato-Presidente indicherà i nominativi dei due Vicepresidenti che lo affiancheranno nel Comitato di Presidenza, correlando ciascun nominativo di un breve curriculum personale.
3. Il Presidente attua il programma che si era impegnato a realizzare al momento della presentazione della sua candidatura ed il suo operato è sottoposto al solo giudizio dell'Assemblea provinciale che lo ha eletto.
4. Il Presidente è considerato decaduto dal suo incarico qualora, in presenza di una mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea provinciale Straordinaria, egli venga dichiarato decaduto da parte del 50% + 1 dei presenti aventi diritto al voto nel corso di un'Assemblea provinciale straordinaria appositamente indetta.
5. Al Presidente spetta un'indennità di carica stabilita dal Consiglio della Federazione che risulti congrua e adeguata all'impegno, oltre al rimborso delle spese vive, il tutto a carico del bilancio della Federazione.
6. Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione e a lui spettano i seguenti compiti che attua anche attraverso il supporto della struttura della Federazione:
 - Presiede le Assemblee provinciali Ordinarie e Straordinarie, il Consiglio della Federazione e il Comitato di Presidenza;
 - sottopone all'Assemblea provinciale Ordinaria eventuali proposte, corredate del parere del Consiglio della Federazione, relative a tematiche di tipo tecnico/organizzativo di particolare importanza per la Federazione, le Unioni distrettuali ed i Corpi;
 - in collaborazione con l'Ispettore di riferimento, svolge riunioni periodiche in tutte le Unioni distrettuali;
 - consegna le onorificenze ed i riconoscimenti ai VVF Volontari o alle persone meritevoli;
 - può delegare ai due Vicepresidenti alcuni compiti propri;



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

- può delegare al Dirigente della struttura della Federazione alcune proprie attribuzioni relative alla gestione amministrativo-contabile della Federazione stessa.

Art. 15

I Vicepresidenti

1. Sono in numero di due e sono scelti dal candidato-Presidente all'atto della presentazione della sua candidatura. Devono possedere gli stessi requisiti del candidato-Presidente come elencati nel comma 2 dell'articolo 14.
2. In caso di elezione e per la durata del loro mandato sono incompatibili con altri incarichi all'interno dei Corpi e delle Unioni distrettuali.
3. Durano in carica cinque anni e possono essere proposti come Vicepresidenti (uno solo o entrambi) nelle eventuali successive candidature del Presidente per un massimo di due mandati.
4. Sono nominati dall'Assemblea provinciale Elettiva non con votazioni separate, bensì unitamente alla nomina del Presidente.
5. Fanno parte sia del Consiglio della Federazione, sia del Comitato di Presidenza.
6. Il Presidente può delegare loro alcuni suoi compiti e, comunque, sostituiscono il Presidente in caso di suo impedimento o assenza.
7. Ai Vicepresidenti spetta un'indennità di carica stabilita dal Consiglio della Federazione che risulti congrua e adeguata all'impegno, oltre al rimborso delle spese vive, il tutto a carico del bilancio della Federazione.
8. In caso di dimissioni, malattia grave o morte del Presidente, il Vicepresidente con maggiore anzianità di servizio ne assume le funzioni – con riferimento alla sola attività ordinaria della Federazione – per un periodo di quattro mesi al trascorrere dei quali dovrà svolgersi l'Assemblea provinciale Elettiva per la nomina di un nuovo Presidente.
9. In caso di dimissioni di uno o di entrambi i Vicepresidenti o nel caso in cui uno o entrambi non godano più della fiducia del Presidente, il Presidente stesso nomina uno o entrambi nuovi Vicepresidenti, che devono possedere gli stessi requisiti di cui al comma 1.
10. Nel caso in cui il Presidente venga dichiarato decaduto come previsto dal comma 4 dell'articolo 14, la stessa Assemblea provinciale Elettiva che ne stabilisce la decadenza indicherà chi dei due Vicepresidenti assumerà le funzioni di Presidente – limitatamente alla sola attività ordinaria – per un periodo di quattro mesi al trascorrere dei quali dovrà svolgersi l'Assemblea provinciale Elettiva per la nomina di un nuovo Presidente.

Art. 16

Collegio dei Revisori dei conti

1. La gestione finanziaria della Federazione provinciale è soggetta al riscontro di un Collegio dei revisori dei conti composto da un funzionario della Provincia Autonoma di Trento, designato dalla Cassa provinciale antincendi, con funzioni di Presidente del Collegio e da due appartenenti ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari associati, particolarmente esperti in materia contabile ed amministrativa.
2. Il Collegio è nominato dall'Assemblea provinciale Ordinaria e dura in carica 3 anni.
3. I Revisori dei conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Comitato di Presidenza, quando sono trattati argomenti inerenti materie economico-finanziarie.
4. Il Collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed in particolare ha l'obbligo di esaminare i bilanci preventivo e consuntivo fornendo apposita relazione al Comitato di Presidenza.
5. Ai membri del Collegio che, per l'espletamento delle loro funzioni, debbano compiere viaggi, compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nonché una indennità di carica nella



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

misura stabilita dal Comitato di Presidenza nei limiti previsti dalla normativa vigente per gli enti controllati dalla Provincia.

Art.17

Collegio dei Probiviri

1. Tutte le controversie di ordine morale, amministrativo e disciplinare che dovessero sorgere fra gli appartenenti ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari e gli organismi dirigenziali dei Corpi o delle Unioni distrettuali sono oggetto di esame e di giudizio, qualora segnalato mediante ricorso scritto, da parte del Collegio dei probiviri.
2. Il Collegio dei probiviri, nominato dall'Assemblea provinciale Ordinaria, dura in carica 5 anni ed è composto da:
 - a) un magistrato o un avvocato con funzioni di Presidente;
 - b) due appartenenti ai soci onorari, di cui uno con funzioni di Vicepresidente;
 - c) due membri appartenenti ai Corpi Vigili del Fuoco Volontari nominati ciascuno dalle due parti in causa di volta in volta.
3. Il Consiglio della Federazione, su proposta del Collegio medesimo, approva un regolamento che ne disciplini le procedure di attivazione e quelle di espressione del giudizio.

Art. 18

Comitato Etico

1. Le segnalazioni di presunta inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Deontologico dei VVF Volontari di grado funzionale pari o superiore a quello di Comandante sono raccolte, esaminate e valutate da un Comitato Etico.
2. Il Comitato Etico, nominato dall'Assemblea provinciale, dura in carica 5 anni ed è composto da:
 - una persona con preparazione giuridica con funzioni di Presidente;
 - un ex-Ispettore di Unione distrettuale che abbia ricoperto la carica per almeno un mandato;
 - un ex-Comandante di Corpo che abbia ricoperto la carica per almeno un mandato.
3. Nel caso in cui la verifica delle segnalazioni di cui al comma 1 si concluda con il riconoscimento di un'effettiva inosservanza del Codice Deontologico, il Comitato Etico segnala il fatto agli organi preposti alla designazione e alla nomina della persona valutata se questa ricopre ruoli apicali.
4. Il Comitato Etico cura la tenuta e l'aggiornamento di un archivio delle violazioni al Codice Deontologico.

Art. 19

Gruppi di lavoro

1. Per l'approfondimento di argomenti importanti previsti nel programma del Presidente o ritenuti tali per i VVF Volontari il Comitato di Presidenza nomina appositi gruppi di lavoro e i relativi coordinatori.
2. I componenti dei gruppi di lavoro ed i coordinatori dovranno essere VVF Volontari esperti negli argomenti per i quali sono stati nominati e dovrà essere garantita adeguata informazione ai Corpi e alle Unioni distrettuali sull'intenzione di creare detti gruppi.
3. I gruppi di lavoro – direttamente o per il tramite dei loro coordinatori - riferiranno i loro studi e le loro proposte al Comitato di Presidenza, che può utilizzare i relativi risultati senza modificarli o introducendo le modifiche che ritiene opportune.
4. Il Comitato di Presidenza può disporre la partecipazione dei gruppi di lavoro alle riunioni del Consiglio della Federazione, allo scopo di relazionare circa l'attività svolta.
5. I gruppi di lavoro decadono quando hanno ultimato la loro attività, al termine del mandato del



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

Presidente o su decisione motivata del Comitato di presidenza

Art. 20

Personale

1. Il fabbisogno di personale della Federazione provinciale e delle Unioni distrettuali è stabilito dal Consiglio della Federazione solo su proposta del Comitato di Presidenza.
2. Sono fatti salvi i diritti maturati dal personale in attività alla data di approvazione del presente statuto che vede confermato il trattamento giuridico-economico in godimento.

Art. 21

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa della Federazione fa capo alla Direzione, alla quale spettano le funzioni delegate dal Presidente con proprio atto organizzativo e la gestione del personale.
2. È compito della struttura verificare la regolarità formale dei bilanci preventivo e consuntivo delle Unioni distrettuali.
3. È facoltà del Dirigente assumere pareri e consulenze necessari al corretto svolgimento delle attività previste dallo statuto e dai regolamenti, nei limiti di spesa previsti nell'apposito capitolo del bilancio di previsione;
4. Fanno parte della struttura organizzativa eventuali Unità di missione semplici e il Centro formativo e addestrativo della Federazione, le cui competenze sono previste dalla L.P. n. 9 del 1 luglio 2011 e dalle relative delibere regolamentari della Giunta Provinciale.

Art. 22

Dirigente

1. Alla Direzione è preposto un Dirigente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato per una durata non superiore a quella dell'incarico del Presidente. L'assunzione con contratto a tempo indeterminato è effettuata mediante una selezione caratterizzata da pubblicità e trasparenza.
2. Il Presidente può disporre nei confronti del Dirigente la delega di firma e/o la delega di funzioni e atti.
3. Al Dirigente spetta un trattamento giuridico- economico fondamentale determinato nel contratto individuale di lavoro nei limiti di quanto previsto dalla Provincia autonoma di Trento per il personale con qualifica corrispondente a tempo indeterminato e determinato.
4. In relazione al raggiungimento degli obiettivi attribuiti al Dirigente dal Comitato di Presidenza lo stesso Comitato può attribuire al Dirigente una retribuzione di risultato non superiore alla quota media determinata per il personale con qualifica di dirigente presso la Provincia autonoma di Trento.

Art. 23

Bilancio e gestione finanziaria

1. La Federazione provinciale adotta ogni anno insieme al bilancio di previsione annuale, un bilancio di previsione pluriennale che copre un periodo di tre anni, in coerenza con la relazione previsionale e programmatica. Entrambi i documenti sono approvati di norma dall'Assemblea provinciale Ordinaria.
2. I bilanci annuale e pluriennale sono accompagnati da una dettagliata relazione previsionale e programmatica ove sono specificati gli obiettivi e le azioni da intraprendere, gli interventi da attuare, i costi relativi, i tempi di realizzazione e gli effetti attesi.
3. Le previsioni del bilancio annuale e pluriennale sono formulate in termini di competenza, nei



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

limiti delle reali previsioni di cassa con riferimento alla prima annualità.

4. Il bilancio di previsione pluriennale è approvato con il medesimo atto di approvazione del bilancio annuale da parte dell'Assemblea provinciale Ordinaria di norma entro la fine dell'anno precedente a cui si riferisce e deve essere inviato alla Cassa provinciale antincendi per l'approvazione entro 5 giorni dall'approvazione dell'Assemblea.
5. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
6. Il bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione riportante i dati più significativi dell'attività svolta e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea provinciale ordinaria di norma entro il 30 giugno dell'anno seguente ed è presentato alla Cassa antincendi entro 5 giorni dall'approvazione. Al bilancio consuntivo è allegato un prospetto riepilogativo che evidenzia i saldi di cassa iniziali e finali.
7. [cancellato]
8. La Federazione ha un proprio servizio di tenuta del conto corrente affidato ad un Istituto di credito con sportello presente sul territorio.

Art.24

Entrate della Federazione

1. Per lo svolgimento della propria attività la Federazione utilizza:
 - a) le assegnazioni della Cassa provinciale antincendi e della Provincia Autonoma di Trento;
 - b) i contributi versati dai Corpi;
 - c) i proventi derivanti da iniziative promozionali, pubblicitarie, editoriali, da manifestazioni provinciali o dalla erogazione di corsi di formazione o dalla erogazione di servizi ed altre iniziative inerenti l'ambito di attività della Federazione;
 - d) donazioni e contributi di enti pubblici e privati e di persone.
2. I contributi dovuti dai Corpi, ai sensi della lettera b), sono deliberati dall'Assemblea provinciale.

Art.25

Regolamento amministrativo e contabile e del personale

1. La Federazione provvede a dotarsi di un regolamento contabile relativo alla disciplina amministrativo-contabile per la gestione economico-finanziaria della Federazione approvato dal Consiglio della Federazione. Tale regolamento indica anche le modalità di rispetto del principio della distinzione tra compiti e responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e di gestione amministrativa spettanti alle figure dirigenziali.
2. [cancellato]
3. [cancellato]
4. La Federazione, al fine di disciplinare il reclutamento e la gestione del proprio personale, adotta un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio della Federazione, nel rispetto delle leggi vigenti e dei diritti acquisiti dallo stesso personale alla data di approvazione del presente statuto.

Art.26

Disposizioni regolamentari

1. Le Assemblee provinciali, il Consiglio della Federazione e il Comitato di Presidenza sono in numero legale secondo le disposizioni di cui al presente statuto.
2. La presentazione delle mozioni da trattare in Assemblea provinciale deve essere accompagnata dalla firma di assenso di almeno 25 Comandanti ovvero di tutti i Comandanti di almeno un distretto, quali membri di diritto dell'Assemblea, da depositare in Federazione almeno cinque giorni prima della seduta. Se la presentazione della mozione non è avvenuta in tempo utile, la mozione può essere trattata solamente quando la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

al voto in Assemblea è favorevole.

3. Alle elezioni si procede normalmente mediante votazione segreta. Le altre deliberazioni vengono normalmente approvate con votazione palese. Su richiesta di un terzo dei presenti la votazione deve essere fatta a scrutinio segreto. Di ogni seduta deve essere redatto un verbale firmato dal Presidente, dal verbalizzante e da un componente di volta in volta designato.
4. Nelle deliberazioni che hanno come effetto, la modifica del presente statuto, è richiesto il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti aventi diritto al voto, quando l'assemblea è regolarmente costituita con almeno il 50% +1 degli aventi diritto al voto.
Le modifiche allo statuto possono essere messe in approvazione solamente se sono trattate in un punto dell'ordine del giorno appositamente assegnato.

Art. 27

Disposizione transitoria

1. Fino al termine del mandato in essere alla data di approvazione del presente Statuto, gli organi di cui agli articoli 14, 15 e 16 continuano ad operare con le regolamentazioni preesistenti. Le modifiche dei predetti articoli saranno operative a seguito delle nuove nomine.



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

All.to 2

STATUTO TIPO DELLE UNIONI DISTRETTUALI DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

- versione attuale approvata con delibera della G.P. n. 2984 del 27/12/2012
- modifiche proposte dal Comitato di presidenza con Delibera n. CP07.2025.004 del 21.05.2025
- ottenuto il parere favorevole del Consiglio della Federazione con Delibera n. CF06.2025.002 del 28.05.2025
- ottenuto il parere favorevole dell'Assemblea provinciale con Delibera n. AP01.2025.007 del 27.06.2025

Art. 1 Nome e sede

I Corpi Vigili del fuoco volontari di:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

costituiscono l'Unione distrettuale dei Corpi Vigili del fuoco volontari

.....
.....

che ha la propria sede in

.....

Art. 2 Scopo

1. L'Unione, nell'ambito delle leggi e relativi regolamenti di esecuzione vigenti, costituisce una struttura operativa del servizio antincendi e della protezione civile ed ha lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi di tutti i Corpi appartenenti al medesimo distretto.
2. L'Unione in particolare provvede a:
 - a) fornire ai Corpi tutta l'assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa per il miglior adempimento degli obblighi di legge e derivanti dal presente Statuto e per l'espletamento dell'attività sociale;
 - b) incrementare con esercitazioni collettive l'efficienza e la capacità d'intervento dei propri Corpi; a tale fine può essere promossa anche l'attività sportiva;
 - c) consolidare la solidarietà tra i Vigili del fuoco mantenendo lo spirito di Corpo e la cura dei valori della tradizione;
 - d) tenere aggiornato l'inventario dei mezzi e delle attrezzature dell'Unione
3. L'Unione collabora con la Federazione provinciale dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari e con gli Enti competenti nei seguenti ambiti:
 - a) esercizio delle proprie funzioni in ambito di vigilanza antincendio;
 - b) predisposizione di proposte per la concessione di contributi ai Corpi, previsti dai piani pluriennali, per acquisto e manutenzione di macchinari, attrezzature ed equipaggiamenti di servizio;
 - c) predisposizione a livello distrettuale di piani di vigilanza e pronto intervento e relativa gestione;
 - d) coordinamento e supervisione dei protocolli di allertamento;
 - e) promozione di acquisti cumulativi al fine di uniformare mezzi e attrezzature e dispositivi



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

individuali e di sicurezza ad uso interventistico e addestrativo;

- f) acquisto e gestione dei mezzi antincendio e attrezzature di utilizzo distrettuale compresi eventuali laboratori;
- 4. L'Unione distrettuale collabora con gli Enti formatori per l'organizzazione di corsi o seminari d'istruzione a carattere distrettuale o zonale.
- 5. L'Unione distrettuale partecipa, insieme ai Corpi comunali ed al volontariato locale, alla redazione dei piani di protezione civile sovra comunale.
- 6. L'Unione collabora nelle attività di prevenzione incendi con gli Enti competenti, come indicato dalle leggi vigenti.
- 7. L'Unione deve mantenere aggiornato l'inventario generale di magazzino almeno una volta all'anno in concomitanza con l'approvazione del rendiconto della gestione. Copia dell'inventario deve essere inviata alla Federazione provinciale.

Art. 3

Obblighi e diritti

- 1. I Corpi aderenti hanno l'obbligo:
 - a) di tenere al corrente l'Unione su tutte le questioni di servizio che rivestano importanza;
 - b) di adempiere alle direttive emanate dall'Unione e dalla Federazione in ottemperanza dei rispettivi compiti;
 - c) di versare puntualmente la quota associativa.
- 2. I Corpi hanno il diritto di usufruire dei servizi e delle attrezzature e dei mezzi che l'Unione mantiene al fine della realizzazione degli obiettivi prefissi, nel rispetto dei propri criteri adottati.

Art. 4

Organi dell'Unione

- 1. Gli organi dell'Unione sono:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Direttivo;
 - c) l'Ispettore distrettuale;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5

L'Assemblea

- 1. L'Assemblea distrettuale è composta dall'Ispettore, dal/dai Viceispettore/i, dai Comandanti dei Corpi o, in caso di impedimento, dai Vicecomandanti previa informazione all'Ispettore e, senza diritto di voto, i Vigili e Membri onorari, i Sostenitori, il Segretario, il Cassiere, il Magazziniere e, all'occorrenza, il Responsabili distrettuali allievi e di settore. Essa deve essere convocata almeno due volte all'anno in seduta ordinaria: la prima, entro il 31 dicembre, nella quale viene approvato il bilancio di previsione e la seconda, entro il 31 marzo, per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'anno precedente.
- 2. Deve inoltre essere convocata entro quattro settimane se almeno un terzo dei Comandanti lo richiede, indicando il relativo ordine del giorno.
- 3. La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato a mezzo posta ordinaria o elettronica o circolare a mano, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo prima di due ore dalla prima convocazione.



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

4. I componenti l'Assemblea svolgono la loro attività gratuitamente.
5. L'Assemblea delibera su tutte le materie la cui decisione non sia demandata ad altri organi.
6. L'Assemblea riceve in particolare la relazione dell'Ispettore sull'attività svolta dall'Unione durante l'esercizio finanziario decorso; approva il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione presentati dal Direttivo.
7. L'Assemblea designa l'Ispettore Distrettuale secondo le modalità previste dall'art.7.
8. L'Assemblea può eleggere e nominare uno o più Viceispettori.
9. L'Assemblea elegge e nomina un Segretario, un Cassiere, un Magazziniere ed il Collegio dei Revisori dei conti.
10. L'Assemblea nomina i membri onorari e sostenitori su proposta del Direttivo.
11. L'Assemblea raggiunge il numero legale, in prima convocazione, se tutti i componenti sono stati regolarmente invitati e se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, da tenersi almeno due ore dopo la prima, è legalmente costituita con almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
12. L'Assemblea, su proposta motivata dell'Ispettore, può revocare le mansioni di Segretario, Cassiere, Magazziniere.
13. In caso di situazioni di emergenza ufficialmente dichiarata, è possibile effettuare le assemblee in modalità videoconferenza, secondo le normative vigenti.

Art. 6 **Il Direttivo**

1. Il Direttivo è composto da:
 - a) l'Ispettore distrettuale;
 - b) Il/I Viceispettore/i, se nominato/i;
 - c) I Comandanti / i Rappresentanti di zona scelti tra i Comandanti;
 - d) il Segretario;
 - e) il Cassiere;
 - f) il Magazziniere.
2. In particolare, spetta al Direttivo:
 - a) la stesura della relazione annuale;
 - b) la predisposizione dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - c) la proposta del bilancio di previsione;
 - d) la presentazione del rendiconto della gestione;
 - e) le deliberazioni su acquisti previsti dal bilancio di previsione;
 - f) la raccolta delle domande per il finanziamento delle attrezzature dei Corpi;
 - g) la collaborazione con l'Ispettore distrettuale per quanto previsto nell'art. 2.
3. Il Direttivo decade alla scadenza del mandato dell'Ispettore. In caso di decadenza anticipata dell'Ispettore, il Direttivo rimane in carica fino alla nomina del nuovo Ispettore.
4. Le sedute del Direttivo devono essere convocate secondo le necessità; in ogni caso sono obbligatorie almeno bimestralmente;
5. La convocazione del Direttivo deve essere normalmente effettuata per iscritto, anche via posta elettronica, con indicazione dell'ordine del giorno, almeno 3 giorni prima della riunione. L'invito deve essere spedito a tutti i membri del Direttivo. Si prescinde dal predetto termine in caso di urgenza da motivarsi sul verbale.
6. Al termine di ogni seduta del Direttivo deve essere redatto un verbale, reso disponibile ai componenti stessi ed ai Comandanti, firmato dall'Ispettore e da un verbalizzante.
7. In caso di situazioni di emergenza ufficialmente dichiarata, è possibile effettuare le riunioni in modalità videoconferenza, secondo le normative vigenti.



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

Art. 7

L'Ispettore distrettuale

1. A capo di ogni Unione distrettuale è preposto un Ispettore nominato dal Presidente della Giunta provinciale su designazione dell'Assemblea distrettuale, secondo le indicazioni di legge.
2. La designazione dell'Ispettore viene effettuata dall'Assemblea distrettuale, allo scopo convocata dal Presidente della Federazione provinciale, validamente costituita con le modalità della prima convocazione. Sarà designato Ispettore, il Vigile del fuoco che otterrà i due terzi dei voti dei presenti all'Assemblea, aventi diritto al voto, nelle modalità previste dall'art. 21, scelto tra coloro che abbiano i seguenti requisiti:
 - a) appartengano ad uno dei Corpi del Distretto in qualità di Vigile del fuoco in servizio attivo da almeno 10 anni;
 - b) abbiano frequentato o frequentino l'apposito corso di formazione con esito finale positivo, entro un anno o comunque alla prima edizione disponibile, pena la decadenza.
3. Nell'Assemblea elettiva l'Ispettore non ha diritto di voto.
4. L'Ispettore rimane in carica per la durata di 5 anni e può essere riconfermato.
5. L'Ispettore distrettuale, nel rispetto delle direttive della Federazione dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari, cura la direzione tecnica e organizzativa nonché la gestione amministrativa dell'Unione distrettuale; inoltre provvede, anche nell'ambito dei piani di protezione civile sovracomunale, all'organizzazione efficiente e razionale del soccorso pubblico urgente sul territorio di competenza dell'Unione distrettuale.
6. In particolare, l'Ispettore distrettuale:
 - a) collabora con la Federazione provinciale per il supporto ai Corpi VV.F. che hanno la disponibilità di mezzi, di attrezzature e di dispositivi di protezione individuale, nella verifica dell'efficienza e dello stato di conservazione dei medesimi, nonché della loro rispondenza alle normative tecniche e alle disposizioni di tutela della sicurezza fisica degli operatori;
 - b) coordina le esercitazioni, i raduni e le manifestazioni organizzate dall'Unione distrettuale;
 - c) collabora, se richiesto, alle esercitazioni disposte dai Corpi;
 - d) assiste i Corpi nell'espletamento di tutte le pratiche riferentesi a esigenze tecniche e organizzative;
 - e) collabora con enti di formazione per l'organizzazione dei corsi d'istruzione nell'ambito della propria Unione;
 - f) concorre alla predisposizione dei piani di protezione civile sovra comunali;
 - g) partecipa alle riunioni della sala operativa provinciale o ai centri operativi locali in caso di emergenza a carattere provinciale o sovra comunale;
 - h) dirige le operazioni di soccorso pubblico urgente e concorre alla gestione delle emergenze sovra comunali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
7. L'Ispettore per la durata del suo mandato rimane iscritto quale Vigile del fuoco nel proprio Corpo.
8. La carica di Ispettore è incompatibile con tutte le altre cariche all'interno dei Corpi.
9. La carica di Ispettore è incompatibile con quelle di Presidente e di Vicepresidente della Federazione.
10. All'Ispettore distrettuale spetta il rimborso delle spese vive sostenute nell'esercizio dei suoi compiti. L'onere grava sul bilancio della propria Unione.
11. L'Ispettore, sentito il Direttivo, può nominare e revocare i responsabili di settore per il periodo in cui rimane in carica.
12. L'Ispettore, sentiti i responsabili dei Vigili del fuoco allievi dei Corpi, può nominare e revocare



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

il responsabile distrettuale dei Vigili del fuoco Allievi.

Art. 8

Il Viceispettore

1. Presso l'Unione distrettuale possono essere nominati uno o più Viceispettori distrettuali, che esercitano i compiti affidati all'Ispettore in caso di sua assenza o impedimento temporanei. Il Viceispettore decade insieme all'Ispettore distrettuale.
2. Sarà eletto e nominato Viceispettore, il Vigile del fuoco che otterrà i due terzi dei voti dei presenti, aventi diritto al voto, all'Assemblea validamente costituita con le modalità della prima convocazione, nelle modalità previste dall'art. 21.
3. Nell'Assemblea elettiva il Viceispettore non ha diritto di voto.
4. La nomina avviene tra coloro che abbiano i seguenti requisiti:
 - a) appartengano ad uno dei Corpi del Distretto in qualità di Vigile del fuoco in servizio attivo da almeno 5 anni;
 - b) abbia frequentato o frequenti l'apposito corso di formazione con esito finale positivo, entro un anno o comunque alla prima edizione disponibile, pena la decadenza.
5. Il Viceispettore rimane in carica fino alla fine del mandato dell'Ispettore distrettuale, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, e può essere riconfermato.
6. La carica di Viceispettore è incompatibile con tutte le altre cariche all'interno del Corpo.
7. Al Viceispettore spetta il rimborso delle spese vive sostenute nell'esercizio dei suoi compiti. L'onere grava sul bilancio dell'Unione.

Art. 9

Commissioni di settore

1. Per settori di attività che richiedano una particolare attenzione, o che rivestano elevato interesse per l'ambito di riferimento dell'Unione distrettuale, possono essere costituite commissioni di studio con compiti attribuiti dal Direttivo.

Art. 10

Vigili e Membri onorari

1. I Vigili onorari ed i Membri onorari sono nominati dall'Assemblea, su proposta del Direttivo.
 - a) I Vigili del fuoco particolarmente meritevoli, possono essere nominati Vigili Onorari.
 - b) Le Persone che abbiano acquisito meriti particolari per il servizio antincendi, possono essere nominate Membri Onorari.
2. La qualifica di onorario può essere tolta solo per comportamento lesivo degli interessi dell'Unione distrettuale, con delibera dell'Assemblea adottata a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 11

Membri Sostenitori

1. Alle persone ed agli enti che contribuiscano con prestazioni d'opera o di servizi continuativi e non occasionali a titolo gratuito per l'Unione distrettuale, l'Assemblea può conferire a maggioranza assoluta di voti il titolo di membro sostenitore. Essi possono partecipare alle assemblee dell'Unione senza diritto di voto.

Art. 12

Collegio dei revisori dei conti

1. La gestione finanziaria dell'Unione distrettuale è soggetta al riscontro di un Collegio dei



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

revisori dei conti composto di due membri.

2. Il Collegio è nominato dall'Assemblea distrettuale fra i membri della stessa e fra quelli dei Corpi appartenenti, ad eccezione dei componenti il Direttivo dell'Unione, in possesso di competenze in materia economico-finanziaria.
3. Il Collegio nominato rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'Ispettore Distrettuale.
4. I Revisori dei conti possono partecipare, senza diritto di voto, all'Assemblea distrettuale ed al Direttivo quando sono trattati argomenti inerenti materie economico-finanziarie.
5. Il Collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune sull'andamento della gestione e in particolare ha l'obbligo di esaminare il rendiconto fornendo apposita relazione all'Assemblea.

Art. 13

Il Segretario

1. Il Segretario è eletto dall'Assemblea distrettuale a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, scelto tra i componenti dell'Unione o dei Corpi.
2. Il Segretario, se Vigile del fuoco in servizio attivo, ha diritto di voto nel Direttivo.
3. Con deliberazione dell'Assemblea, il Segretario può ricoprire anche la carica di Cassiere. In tal caso il voto espresso è unico.
4. Al Segretario spettano i rimborsi spese, a carico del bilancio dell'Unione.
5. Il Segretario, in stretta collaborazione con l'Ispettore e secondo le sue direttive, avrà il compito di:
 - a) redigere i verbali delle riunioni;
 - b) tenere aggiornati i registri, schedari ed archivi attinenti l'attività dell'Unione distrettuale;
 - c) curare le pratiche amministrativo-burocratiche dell'Unione distrettuale;
 - d) collaborare con i Corpi nell'espletamento delle pratiche burocratiche.
6. Il Segretario dura in carica 5 anni, può essere riconfermato e decade con l'Ispettore distrettuale.

Art. 14

Il Cassiere

1. Il Cassiere è eletto dall'Assemblea distrettuale a maggioranza dei presenti, aventi diritto al voto, scelto tra i componenti dell'Unione o dei Corpi.
2. Il Cassiere, se Vigile del fuoco in servizio attivo, ha diritto di voto nel Direttivo.
3. Al Cassiere spettano i rimborsi spese, a carico del bilancio dell'Unione.
4. Il Cassiere, in stretta collaborazione con l'Ispettore e secondo le sue direttive, ha il compito di:
 - a) tenere i libri contabili;
 - b) eseguire i mandati di pagamento;
 - c) curare le pratiche amministrative dell'Unione;
 - d) collaborare con i Comandanti nell'espletamento delle pratiche amministrative dei Corpi.
5. Il Cassiere dura in carica 5 anni, può essere riconfermato e decade con l'Ispettore distrettuale.

Art. 15

Il Magazziniere

1. L'Assemblea distrettuale nomina, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, il Magazziniere, scelto tra i Vigili in servizio attivo o di complemento al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) aggiornamento dell'inventario di tutti i macchinari, automezzi, attrezzature, equipaggiamenti ed arredamenti di proprietà o in uso dell'Unione;
 - b) ricognizione periodica dei mezzi, attrezzature e materiali in dotazione all'Unione distrettuale, verificandone lo stato d'uso;



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

- c) segnalazione all'Ispettore in merito alle necessita più urgenti, per la sostituzione e/o l'integrazione di attrezzature e materiali, necessari per garantire l'attività istituzionale dell'Unione.
2. Il Magazziniere dura in carica 5 anni, può essere riconfermato e decade con l'Ispettore distrettuale

Art. 16

Il Responsabile distrettuale allievi

1. Il Responsabile distrettuale allievi ha il compito di proporre, seguire e coordinare le varie attività degli stessi nel distretto di appartenenza, in accordo con l'Ispettore distrettuale.
2. Il Responsabile distrettuale allievi, è nominato dall'Ispettore sentiti i responsabili dei Vigili del fuoco allievi dei Corpi. Dura in carica fino alla scadenza del mandato dell'Ispettore distrettuale, può essere rinominato. Partecipa alle riunioni del Direttivo dell'Unione quando sono trattati argomenti attinenti la materia.

Art. 17

Il Responsabile distrettuale di settore

1. I Responsabili distrettuali di settore hanno il compito di proporre, seguire e coordinare le varie attività individuate dal Direttivo dell'Unione, in accordo con l'Ispettore distrettuale.
2. Il Responsabile distrettuale di settore è nominato dall'Ispettore sentito il Direttivo. Dura in carica fino alla scadenza del mandato dell'Ispettore distrettuale, può essere rinominato. Partecipa alle riunioni del Direttivo dell'Unione quando sono trattati argomenti attinenti la materia.

Art. 18

Bilancio e gestione finanziaria

1. L'Unione distrettuale adotta un bilancio annuale.
2. Il bilancio annuale di previsione è accompagnato da una relazione programmatica ove sono specificati gli obiettivi e le azioni da intraprendere, gli interventi da effettuare, i costi relativi, i tempi di realizzazione e gli effetti attesi.
3. Il bilancio annuale di previsione è inviato alla Federazione Provinciale entro il mese di gennaio dell'anno a cui si riferisce.
4. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
5. Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente, mentre il rendiconto della gestione entro il 31 marzo dell'anno seguente.
6. Il rendiconto della gestione, accompagnato da una relazione riportante i dati più significativi dell'attività svolta e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, è presentato alla Federazione entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
7. L'Unione distrettuale ha un proprio servizio di cassa affidato ad un Istituto di credito.
8. L'Unione distrettuale adotta un regolamento di contabilità attenendosi al modello del regolamento tipo approvato dalla Giunta provinciale.

Art. 19

Entrate dell'Unione

1. Per lo svolgimento della propria attività, l'Unione utilizza:
 - a) le assegnazioni della Cassa provinciale antincendi;
 - b) le assegnazioni della Federazione Provinciale;



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

- c) i contributi versati dai Corpi aderenti;
 - d) i proventi derivanti da iniziative promozionali, pubblicitarie, da manifestazioni a carattere distrettuale e servizi tecnici a pagamento;
 - e) donazioni e contributi di enti pubblici e privati e di persone.
2. I contributi dovuti dai Corpi, ai sensi del comma 1 lettera c), sono determinati dall'Assemblea distrettuale in sede di discussione e approvazione del bilancio preventivo.

Art. 20

Uscite dell'Unione

1. Il Cassiere provvede alla effettuazione delle spese sulla base dei programmi del bilancio preventivo.
2. Per l'effettuazione delle spese di cui al comma 1 possono essere autorizzate dal Direttivo aperture di credito da utilizzare sulla base delle indicazioni e dei criteri stabiliti dal medesimo Direttivo.

Art. 21

Disposizioni regolamentari

1. Le mozioni che non sono inserite all'ordine del giorno possono essere poste in votazione all'Assemblea o al Direttivo solo se inoltrate per iscritto all'Ispettore almeno 2 giorni prima della seduta; se la presentazione non è avvenuta in tempo utile, la mozione può essere trattata nella seduta successiva.
2. Alle elezioni si procede con votazione segreta. Successivamente alla prima votazione, se nessuno ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti espressi dagli aventi diritto, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto più voti. Le altre deliberazioni si adottano di norma con votazione per alzata di mano. Su richiesta di almeno un quinto dei componenti aventi diritto al voto, presenti in Assemblea, la votazione deve avvenire a scrutinio segreto. È esclusa dal presente comma l'elezione dell'Ispettore e del Viceispettore, ove si applicano le disposizioni del successivo comma 3.
3. Alla designazione dell'Ispettore e all'elezione del/i Viceispettore/i si procede con votazione segreta. Successivamente alla prima votazione, se nessuno ha raggiunto i due terzi dei voti degli aventi diritto, si procede a nuova votazione. In caso di più candidati, le votazioni successive alla prima avvengono tra i due candidati che hanno ricevuto più voti.
4. Di ogni seduta deve essere redatto un verbale firmato dall'Ispettore, dal Segretario e da un componente di volta in volta designato.
5. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme dello Statuto della Federazione Provinciale dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari della Provincia di Trento, per quanto applicabili.



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

All.to 3

REGOLAMENTO CONTABILE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

- versione attuale approvata con delibera della G.P. n.1426 del 04.08.2023
- modifiche proposte dal Comitato di presidenza con Delibera n. CP07.2025.004 del 21.05.2025
- ottenuto il parere favorevole del Consiglio della Federazione con Delibera n. CF06.2025.001 del 28.05.2025
- ottenuto il parere favorevole dell'Assemblea provinciale con Delibera n. AP01.2025.006 del 27.06.2025

Art. 1

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre dello stesso anno.
2. L'esercizio comprende tutte le operazioni che si verificano nel corso dell'anno solare. La contabilità è distinta fra le operazioni che riguardano la gestione dell'esercizio di riferimento (gestione di competenza) e le operazioni che si riferiscono ad impegni o accertamenti degli esercizi precedenti (operazioni in conto residui).

Art. 2

Autonomia della gestione

1. La gestione contabile del Corpo è espletata in forma autonoma rispetto agli altri servizi comunali.
2. Ogni corpo dei vigili del fuoco volontari ha un proprio bilancio di previsione ed un suo rendiconto.

Art. 3

Presentazione del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione, predisposto dal comandante del corpo d'intesa con il direttivo, è approvato dall'assemblea generale del corpo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.
2. Il bilancio, ottenuta l'approvazione dell'assemblea generale, è sottoposto ad approvazione del consiglio comunale, previo parere del dirigente del servizio antincendi della Provincia autonoma di Trento.
3. Al bilancio devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) composizione del corpo: elenco del personale in servizio alla data di approvazione del bilancio, con indicazione del cognome e del nome dei vigili, del grado o qualifica rivestita e della data di nascita;
 - b) dotazioni del corpo: elencazione degli automezzi, attrezzature, arredamenti e materiali in dotazione alla data di approvazione del bilancio. Dovrà essere indicata, per ogni voce, la quantità disponibile, la funzionalità o stato d'uso e la data di acquisto o immatricolazione.

Art. 4

Bilancio di previsione

1. Le previsioni del bilancio, elaborato in conformità allo schema tipo approvato dalla Federazione provinciale, sono formulate in termini di competenza.
2. Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:
 - a) l'ammontare delle previsioni relative all'esercizio in corso;



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

- b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
 - c) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
3. I residui attivi e passivi di cui al precedente punto 2 relativi a medesimi capitoli di più esercizi possono essere indicati cumulativamente. In tal caso deve essere allegata al bilancio apposita distinta riportante la descrizione analitica dei diversi residui imputati a ciascun capitolo di entrata o di spesa.
 4. Tra le entrate di cui al precedente punto 1 è iscritto l'avanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, che non può, in alcun modo, essere accantonato per fronteggiare spese future non previste in bilancio.
 5. Il bilancio di previsione è composto dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa, dal quadro generale riassuntivo e dagli allegati relativi.

Art. 5

Stanziamenti di bilancio

1. Gli stanziamenti di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per l'esercizio del servizio antincendi, secondo la classificazione stabilita ai successivi artt. 7 e 8.

Art. 6

Universalità ed integrità del bilancio

1. Tutte le entrate sono iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione e delle eventuali altre spese ad esse connesse.
2. Tutte le spese sono iscritte nel bilancio integralmente, senza essere ridotte dalle entrate eventualmente ad esse correlate.
3. Sono vietate, sotto qualsiasi forma, le gestioni di fondi al di fuori del bilancio di previsione.

Art. 7

Classificazione delle entrate

1. Nel bilancio di previsione del corpo vigili del fuoco volontari le entrate sono classificate secondo i seguenti titoli:
 - TITOLO I: entrate per servizi retribuiti;
 - TITOLO II: entrate derivanti da contributi di parte corrente ed assegnazioni di enti vari;
 - TITOLO III: entrate derivanti da alienazioni, contributi in conto capitale ed assegnazioni di enti o privati;
 - TITOLO IV: entrate per partite di giro.
2. Nell'ambito di ciascun titolo le entrate sono ripartite in capitoli secondo il loro oggetto.

Art. 8

Classificazione delle spese

1. Nel bilancio di previsione del corpo vigili del fuoco volontari le spese sono classificate secondo i seguenti titoli:
 - TITOLO I: spese correnti;
 - TITOLO II: spese in conto capitale;
 - TITOLO III: spese per partite di giro.
2. Le spese sono altresì ripartite in sezioni secondo la loro area di destinazione ed in capitoli secondo l'oggetto.



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

Art. 9

Fondo di riserva per spese impreviste

1. Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva per spese impreviste, di importo non superiore al 10 per cento del totale dei primi due titoli delle entrate.
2. Il di somme dal fondo di cui al precedente punto 1 e conseguente aumento degli stanziamenti previsti ai vari capitoli di spesa è disposto con delibera del direttivo.

Art. 10

Storni di fondi e variazioni di bilancio

1. All'interno di ciascun titolo di spesa è ammesso, oltre a quanto previsto al precedente art. 9, con delibera del direttivo del corpo, lo storno di somme da un capitolo all'altro nel limite della disponibilità del capitolo dal quale viene effettuato lo storno.
2. Eventuali nuove e maggiori spese che si dovessero prevedere nel corso dell'esercizio non finanziabili con il fondo di riserva di cui all'art. 9 e/o con storni di cui al precedente comma, possono essere fronteggiate mediante l'accertamento di nuove o maggiori entrate, previa variazione di bilancio deliberata dal consiglio comunale.
Le variazioni nelle partite di giro possono essere approvate dal direttivo anche senza l'approvazione dell'assemblea e del consiglio comunale.
3. Per ogni modifica agli stanziamenti previsti deve essere osservato l'equilibrio di bilancio.

Art. 11

Gestione del servizio antincendi

1. Il comandante del corpo vigili del fuoco volontari provvede, sulla base delle indicazioni del direttivo, all'amministrazione dei beni al medesimo assegnati.
2. Il comandante rilascia, unitamente al cassiere, quietanza di tutte le entrate del corpo ed autorizza, anche mediante dichiarazione apposta sulle note o fatture, i pagamenti delle spese deliberate dal direttivo. Il comandante risponde della gestione amministrativa e contabile del corpo verso il consiglio comunale.
3. Il comandante è consegnatario responsabile dei locali e di tutti i beni mobili ed immobili assegnati al corpo vigili del fuoco volontari. Dei medesimi deve essere redatto un esatto inventario, da aggiornare annualmente in sede di predisposizione del rendiconto della gestione al quale è allegato. L'inventario è sottoscritto dal comandante del corpo e dal magazziniere.

Art. 12

Servizio di cassa

1. Il cassiere, nominato in base allo statuto del corpo, effettua il pagamento delle spese e l'incasso dei proventi. È responsabile, altresì, della regolare e corretta tenuta della contabilità del corpo, in osservanza della vigente normativa e secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Tutte le operazioni inerenti la gestione finanziaria del corpo devono essere effettuate tramite un istituto di credito; le relative scritture contabili sono tenute distintamente per ogni capitolo di entrata e di spesa.
3. È consentita l'anticipazione di fondi al cassiere, per il servizio di economato, fino all'importo massimo di € 1.500 (millecinquecento), da utilizzare per spese minute d'ufficio, di acquisto di materiali, per erogazione per servizi inerenti il funzionamento del corpo ecc., che presentino il carattere di urgente pagamento. Il fondo di cassa anzi citato può essere reintegrato nel corso dell'esercizio con autorizzazione del direttivo.



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

Art. 13

Contributi del comune

1. L'amministrazione comunale provvede, entro il mese di aprile di ogni anno, all'erogazione del contributo ordinario a pareggio delle spese di gestione del corpo.
2. Eventuali contributi straordinari per il finanziamento di attrezzature, arredamenti, equipaggiamenti ecc., sono determinati, dal comune, in relazione anche alle richieste di dotazioni necessarie al buon funzionamento del corpo.

Art. 14

Contributo ordinario della Cassa provinciale antincendi

1. La Cassa provinciale antincendi provvede, entro il mese di aprile di ogni anno, alla determinazione dei contributi ordinari quale concorso alle spese di gestione del corpo, secondo parametri e criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 15

Rendiconto della gestione

1. Il rendiconto della gestione è reso dal comandante del corpo entro il mese di gennaio di ogni anno. Lo stesso, redatto su modello in conformità allo schema tipo approvato dalla Federazione provinciale, è corredato delle pezze giustificative delle spese relative alla gestione medesima.
2. Il rendiconto del corpo vigili del fuoco volontari è composto:
 - dal conto finanziario relativo alla gestione del bilancio;
 - dall'inventario aggiornato alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, degli automezzi, attrezzatura, arredamenti e materiali in dotazione al corpo
 - dalla composizione del corpo: elenco del personale in organico alla data di approvazione del rendiconto della gestione con indicazione del cognome e nome dei vigili, del grado o qualifica rivestita e della data di nascita.
3. In relazione alla classificazione del bilancio preventivo, nel rendiconto sono indicati, per ciascun capitolo di entrata o di spesa:
 - l'ammontare delle previsioni definitive di competenza;
 - l'ammontare delle entrate rimosse e delle spese pagate in conto competenza;
 - l'ammontare delle entrate rimaste da riscuotere e delle spese rimaste da pagare in conto competenza (residui attivi e passivi);
 - l'ammontare complessivo delle entrate accertate e delle spese impegnate nel corso dell'esercizio.

Distintamente per ogni residuo attivo o passivo degli esercizi precedenti sono indicati i seguenti dati:

- l'anno di riferimento della somma riportata a residui;
 - l'importo;
 - gli importi riscossi o pagati in corso d'esercizio;
 - gli importi da riportare a residui.
4. Il rendiconto è sottoscritto dal comandante del corpo, nonché, per la parte di rispettiva competenza, dal cassiere, dal segretario e dal magazziniere. Lo stesso, ottenuta l'approvazione dell'assemblea generale del corpo, è sottoposto ad approvazione del consiglio comunale.

Art. 16 Spese economali

1. Si definiscono spese economali quelle acquisizioni di beni e/o servizi che siano necessarie per sopperire ad esigenze impreviste e/o urgenti e siano occorrenti a garantire la regolare



funzionalità del Corpo.

Rientrano in tali spese anche quelle aventi natura ordinaria, non facilmente programmabili, che siano necessarie a garantire l'operatività e l'efficienza senza soluzione di continuità del Corpo.

Il limite massimo per ciascuna spesa economale è pari ad € 10.000 (diecimila) al netto dell'IVA di legge e comunque nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per spese economali si intendono le seguenti tipologie:

- acquisto di stampati, modulistica, cancelleria e altre spese minute per gli uffici;
- spese postali, telegrafiche, acquisto di valori bollati, spedizioni a mezzo servizio postale, corriere o altro vettore;
- abbonamenti a riviste e periodici e acquisto di libri, giornali, pubblicazioni, anche online;
- canoni di abbonamenti radiofonici, televisivi e internet;
- licenze software;
- spese per acquisto, manutenzione, riparazione dei seguenti beni mobili, se necessari per il funzionamento degli uffici e per servizi resi dal Corpo: utensili, strumenti e materiale tecnico (radio, cercapersone, manichette, lance, raccordi), elementi di arredo di locali e infrastrutture del Corpo, piccoli impianti e apparecchiature, compresi telefoni, computer, fotocopiatrici e stampanti;
- acquisto materiale di ricambio per attrezzature di lavoro, d'ufficio, attrezzature informatiche, comprese spese per assistenza e manutenzione software e hardware;
- riparazione e manutenzione dei mezzi del Corpo ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili, lubrificanti;
- materiale per pulizie e sanificazione;
- pulizia, riparazione e manutenzione di locali, infrastrutture e impianti in uso al Corpo;
- spese per acquisto di materiali e noleggio di macchinari necessari per l'esecuzione di lavori e servizi per interventi relativi a realizzazione di opere di miglioramento della struttura;
- illuminazione e riscaldamento di locali;
- per missioni e trasferte;
- per catering e acquisto di alimenti e bevande;
- spese di rappresentanza;
- rimborsi ai componenti del Corpo;
- spese diverse per il funzionamento del Direttivo;
- spese necessarie per acquisto di materiale e beni per attività pompieristica a carattere istituzionale o extra-istituto in caso di interventi, corsi di aggiornamento, convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e manifestazioni, manovre ed esercitazioni, gare o avvenimenti organizzati dal Corpo;
- addobbi, bandiere e gonfaloni;
- acquisto di beni e servizi online qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie;
- ogni altra spesa per la gestione ordinaria e straordinaria del Corpo.

2. Le spese economali sono ordinate dal Comandante nei limiti e con le modalità seguenti:

- a) i singoli atti di spesa non possono superare il limite di importo di € 10.000 € + IVA ed è vietato suddividere artificiosamente gli importi dei singoli atti di spesa allo scopo di eludere tale limite di spesa;
- b) il Comandante è tenuto a valutare la convenienza e l'economicità dell'acquisto o della fornitura e la congruità dei prezzi;



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

- c) è ammesso rivolgersi, adeguatamente motivando, anche a ditte che hanno indicato prezzi maggiori rispetto ad altre nel caso in cui necessiti acquistare particolari prodotti.
- 3. I contratti per l'acquisto di beni e servizi di cui al presente articolo sono conclusi dal Comandante, che provvede alle necessarie ordinazioni, di norma con buoni d'ordine, fatti salvi particolari limitati casi, indicati dalle norme organizzative interne, per i quali è ammesso prescindere, utilizzando le forme ordinarie del commercio.



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

All.to 4

Regolamento per la Gestione economico-finanziaria della Federazione dei Corpi Vigili del fuoco volontari della Provincia di Trento, prevista ai sensi dell'art. 25 dello Statuto

- versione attuale approvata dal Consiglio della Federazione in data 11.11.2021 con Deliberazione n. CF06.2021.001
- modifiche proposte dal Comitato di presidenza con Delibera n. CP07.2025.004 del 21.05.2025
- ottenuto il parere favorevole del Consiglio della Federazione con Delibera n. CF06.2025.003 del 28.05.2025
- ottenuto il parere favorevole dell'Assemblea provinciale con Delibera n. AP01.2025.009 del 27.06.2025

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi

1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina per la gestione economico-finanziaria della Federazione.
2. In particolare, disciplina il bilancio preventivo e consuntivo, le modalità e procedure per la gestione economico-finanziaria e per la tenuta della contabilità, le norme per l'attività contrattuale.
3. Il regolamento adotta criteri, modalità e procedure della contabilità finanziaria, avendo come riferimento la competenza delle entrate delle spese. Inoltre, consente l'utilizzo degli strumenti di incasso e pagamento tipicamente offerti dal sistema bancario per il settore privatistico.

Art. 2

Sistema di scritture contabili

1. Il sistema contabile della Federazione, avvalendosi di strumenti e procedure informatiche, deve consentire di rilevare l'attività amministrativa sotto l'aspetto:
 - a) finanziario – relativamente alla gestione del bilancio, onde consentire di rilevare per ciascun capitolo la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme rimosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare, anche relativamente alla gestione dei residui;
 - b) patrimoniale – per la rilevazione a valore degli elementi attivi e passivi del patrimonio, onde consentire la dimostrazione della consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altra causa, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
2. Il sistema di scritture contabili si avvale di ordinativi di incasso e pagamento. Per continuità con la nomenclatura pregressa sarà comunque mantenuta per uso interno la denominazione di reversali e mandati.
3. Le scritture finanziarie devono comunque comprendere:
 - a) il giornale cronologico di cassa con riferimento anche ai mandanti e alle reversali;
 - b) il mastro delle entrate e delle spese suddivise per capitolo
 - c) gli elenchi dei residui.

Art. 3

Organi competenti per l'autorizzazione delle spese

1. Il Comitato di Presidenza è l'Organo competente ad autorizzare le spese previste dal bilancio coerentemente con la relazione previsionale e programmatica, i programmi ed i progetti di attività della Federazione.
2. Il Comitato di Presidenza può delegare, fissando limiti e criteri, la gestione ordinaria delle



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

spese e delle entrate al Presidente e/o al Dirigente della Federazione.

3. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, il Presidente, in casi di comprovata urgenza e necessità, può autorizzare spese che rientrano nella competenza del Comitato di Presidenza, da sottoporre a ratifica del Comitato di Presidenza nella seduta immediatamente successiva.
4. Il Comitato di Presidenza all'inizio del proprio mandato attraverso propria deliberazione:
 - a) autorizza il Dirigente ad impegnare e liquidare le spese, ordinarie e straordinarie, necessarie per il corretto funzionamento della struttura, entro il limite fissato dal Comitato di presidenza stesso e comunque non oltre i limiti dei capitoli di bilancio di previsione. Al Dirigente, o ad un suo delegato, spetta anche la verifica della regolarità contabile sui mandati di pagamento.
 - b) accorda al Dirigente la firma sul conto corrente bancario dell'Ente per le disposizioni di pagamento autorizzate dal Comitato medesimo o dal Presidente entro i limiti del presente comma.
 - c) nomina, su proposta del Dirigente, la figura atta a ricoprire il ruolo di economo che si occuperà direttamente della gestione degli incassi e dei pagamenti.
5. Per l'acquisto di beni, per le forniture e per i servizi di natura ricorrente, possono essere approvati dal Comitato di Presidenza programmi periodici di spesa di durata non superiore all'anno. I programmi articolati per tipologia di spesa possono demandare al Presidente e/o al Dirigente l'effettuazione delle relative spese, fissano i criteri e le modalità per la gestione delle stesse e gli eventuali limiti di compensazione tra le diverse tipologie di spesa.

Art. 4

Funzioni del Dirigente

1. Relativamente alla gestione finanziaria, compete al Dirigente di attenersi alle direttive e agli indirizzi fissati dal Comitato di Presidenza, di elaborare le proposte della relazione programmatica, del bilancio di previsione o preventivo e del bilancio consuntivo.
2. Allo stesso compete inoltre la gestione delle entrate e delle spese, la regolare tenuta della contabilità, la verifica della regolarità della gestione e la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
3. Il Dirigente adotta tutti gli atti non riservati dallo Statuto ad altri Organi della Federazione.
4. Il Comitato di Presidenza individua fra il personale dipendente, su proposta del Dirigente, il funzionario incaricato di sostituire il Dirigente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Art. 5

Relazione previsionale e programmatica

1. Al bilancio annuale di previsione è allegata una relazione previsionale e programmatica che copre il periodo considerato dal bilancio di previsione.
2. La relazione previsionale e programmatica, unitamente al bilancio, è strumento di programmazione della Federazione.
3. La relazione programmatica definisce gli obiettivi, le priorità e gli indirizzi per l'attività della Federazione. A tal fine:
 - a) descrive il quadro di riferimento;
 - b) individua gli obiettivi e le priorità dell'attività della Federazione;

Art. 6

Bilancio di previsione annuale e pluriennale



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

1. Il bilancio di previsione pluriennale copre un periodo di tre anni, è elaborato in coerenza con la Relazione previsionale e programmatica e contiene le previsioni di competenza relative agli esercizi cui si riferisce.
2. Il bilancio annuale di previsione contiene le previsioni di entrata e di spesa relative all'esercizio cui il bilancio si riferisce. È corredato dalla relazione previsionale e programmatica, ed accompagnato dai pareri del Consiglio della Federazione e dell'Organo di Revisione, è adottato dall'Assemblea provinciale della Federazione entro il fine dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il primo esercizio corrispondono a quelli del Bilancio annuale
3. Sono principi del bilancio di previsione, l'integrità, l'universalità, la veridicità e l'attendibilità.
4. Il bilancio assicura il pareggio delle entrate e delle spese ed inoltre l'equilibrio tra entrate ordinarie e spese ordinarie.
5. Tra le entrate e le spese è iscritto anche l'eventuale avanzo o rispettivamente disavanzo di consuntivo presunto al termine dell'esercizio precedente.
6. Sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non sono iscritte in bilancio. Sono consentite le gestioni per l'impiego degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto del personale, per l'utilizzo di temporanee eccedenze di liquidità o per la costituzione di un fondo a scopo di solidarietà, ed un fondo per le calamità o per le emergenze. Tali gestioni possono avvalersi anche di conti correnti allo scopo dedicati.
7. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale è composto dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo. L'avanzo presunto ed i residui attivi e passivi presunti dell'esercizio corrente, riportati all'interno del bilancio di previsione annuale, si riferiscono ai valori che si prevede avranno manifestazione finanziaria entro la fine dell'esercizio corrente.
8. Nel bilancio di previsione annuale e pluriennale le entrate e le spese sono classificate secondo i seguenti titoli:
Titolo I: entrate e uscite ordinarie;
Titolo II: entrate e uscite straordinarie;
Titolo III: entrate e uscite per partite di giro.
Il bilancio di previsione è redatto secondo lo schema A) allegato al presente regolamento.

Art. 7

Pubblicità del bilancio

1. La Federazione assicura ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione e della relazione previsionale e programmatica.

Art. 8

Fondo di riserva

1. La Federazione iscrive nel bilancio di previsione un fondo di riserva non superiore al 10 % del totale delle spese ordinarie presenti in bilancio.
2. Il fondo è utilizzato con provvedimento del Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente per reintegrare i capitoli delle spese ordinarie nel caso in cui gli stanziamenti di spesa si rivelino insufficienti. Può essere utilizzato per reintegrare capitoli di spese straordinarie solo in presenza di eventi di carattere straordinario.



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

Art. 9

Variazioni di bilancio

1. Mediante la variazione di assestamento generale approvata dall'Assemblea si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio del bilancio e nel contempo corrispondere alle dinamiche dei fabbisogni di spesa. Con tale variazione, inoltre si raccorda il bilancio di previsione annuale e pluriennale ai risultati del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, adeguando il presunto avanzo/disavanzo di amministrazione iscritto in bilancio e l'entità dei residui attivi/passivi presunti applicati in sede di bilancio iniziale.
2. Il Comitato di Presidenza, ai sensi dell'art. 13 dello statuto approva - previo parere del Consiglio della Federazione - le variazioni "tecniche" del bilancio di previsione, intendendo tra queste gli Storni di bilancio, ovvero le compensazioni tra Capitoli di uno stesso Titolo di entrata o di spesa che non ne comportino variazioni nei totali; tali variazioni possono essere deliberate dal Comitato di Presidenza anche senza il parere del Consiglio della Federazione se rientranti nella misura massima del 20% dello stanziamento iniziale del titolo, purché sia garantita la copertura di tale maggiore spesa. Sono escluse dalle variazioni "tecniche" le spese per il personale. Le variazioni nelle partite di giro e per maggiori entrate possono essere approvate dal Comitato di Presidenza anche senza il parere del Consiglio della Federazione. Le variazioni al bilancio dovute a minori entrate, originate da un diminuito fabbisogno, a cui corrisponde una identica diminuzione delle spese di uguale natura, possono essere approvate dal Comitato di Presidenza senza il parere del Consiglio della Federazione.
3. Le variazioni relative all'assestamento generale e quelle che comportano variazioni nei totali dei Titoli I (entrate e spese ordinarie) e del Titolo II (entrate e spese straordinarie) devono essere inviate alla Cassa provinciale antincendi per l'approvazione.

Art. 10

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario comincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre dello stesso anno.
2. L'esercizio finanziario comprende tutte le operazioni che si verificano nel corso dell'anno solare. La contabilità è distinta fra le operazioni che riguardano la gestione dell'esercizio di riferimento (gestione di competenza) e le operazioni che si riferiscono ad impegni o accertamenti degli esercizi precedenti (gestione in conto residui).
3. Il Conto dei residui va riaccertato entro la fine di marzo e a tale scopo si dovranno considerare tutte le operazioni di competenza dell'anno precedente

Art. 11

Gestione provvisoria del bilancio

1. Nelle more dell'adozione del bilancio di previsione da parte dell'Assemblea e/o di approvazione da parte della Cassa provinciale antincendi, viene consentita la gestione provvisoria dello stesso sulla base del bilancio già adottato dal Comitato di Presidenza.
2. Durante la gestione provvisoria possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio adottato.
3. Non sono soggette a limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge o quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, nonché le spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi alla Federazione.



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

Art. 12

Gestione delle entrate

1. Le fasi delle entrate sono:
 - a) l'accertamento;
 - b) la riscossione;
 - c) il versamento.
2. L'entrata è accertata sulla base di idonea documentazione mediante la quale:
 - a) è verificata la ragione del credito;
 - b) è verificata la sussistenza di idoneo titolo giuridico;
 - c) è individuata la persona fisica o giuridica debitrice;
 - d) è quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza.
3. L'accertamento delle entrate avviene mediante deliberazione del Comitato di Presidenza o su delega dello stesso, dal Presidente o dal Dirigente con atto proprio:
 - a) per le entrate provenienti da trasferimenti dalla Cassa Provinciale antincendi, dalla Provincia o da altri enti pubblici sulla base degli atti dei predetti enti ed organismi relativi alla determinazione dei trasferimenti;
 - b) per le altre entrate sulla base di contratti, comunicazioni o provvedimenti amministrativi specifici o altra documentazione idonea;
 - c) per le entrate afferenti alle partite di giro l'accertamento è disposto in relazione all'ammontare delle riscossioni nonché in conseguenza dell'assunzione di impegni o dell'effettuazione dei pagamenti nella corrispondente parte delle spese.
4. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso (o reversale di incasso) cartaceo o elettronico sottoscritto dal Dirigente, protocollato ed archiviato dall'ufficio competente
5. L'ordinativo di incasso deve indicare:
 - a) il numero progressivo;
 - b) l'esercizio finanziario;
 - c) i riferimenti al competente capitolo di bilancio;
 - d) le generalità del debitore;
 - e) l'ammontare della somma da riscuotere;
 - f) la causale;
 - g) gli eventuali vincoli di destinazione dell'entrata;
 - h) la data di emissione.
6. Gli ordinativi di incasso possono essere emessi anche in forma cumulativa.
7. L'istituto di credito rilascia, anche tramite servizi online, ricevuta delle riscossioni effettuate, contenente l'indicazione della causale del versamento e gli altri elementi previsti nella convenzione per l'affido del servizio.
8. L'economo e gli altri incaricati interni alla riscossione diretta versano sul conto di cassa le somme riscalate qualora tali somme superino l'importo di 2.500 euro.

Art. 13

Gestione delle spese

1. La gestione delle spese è disposta secondo le seguenti fasi:
 - a) l'impegno;
 - b) la liquidazione;
 - c) il pagamento.
2. Il pagamento è normalmente disposto a mezzo di mandato, cartaceo o elettronico, vistato per la regolarità contabile.



Art. 14

Impegno di spesa

1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio, le somme dovute dalla Federazione in base a leggi, contratti od altro titolo, a creditori determinati o determinabili a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Gli impegni di spesa sono deliberati, dal Comitato di Presidenza o su delega dello stesso, dal Presidente o dal Dirigente con atto proprio ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente regolamento.
2. Con l'approvazione del bilancio è costituito impegno automatico relativamente alle spese ordinarie concernenti:
 - a) indennità già attribuite agli amministratori;
 - b) trattamento economico già attribuito al personale dipendente e relativi oneri riflessi;
 - c) spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;
 - d) spese di affitto ed altre spese ordinarie continuative e ricorrenti.
3. Per le spese straordinarie relative ad investimenti, gli impegni possono pure essere determinati ripartendoli su diversi esercizi del bilancio pluriennale.
4. Le spese straordinarie si considerano automaticamente impegnate ove sono finanziate con accertamenti di entrata aventi destinazione vincolata.
5. Per le spese che per loro natura hanno durata superiore all'anno o per quelle che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio di previsione, si tiene conto nella formazione del bilancio pluriennale, effettuandone, se necessario, la previsione e l'impegno su uno o più esercizi successivi.
6. Le somme impegnate sono conservate a residuo per non più di 5 esercizi finanziari successivi a quello dello stanziamento. Trascorso tale periodo sono eliminate dal conto residui e transitano tra le economie di bilancio. Qualora corrispondano ad obbligazioni giuridiche sono indicate distintamente nel conto patrimoniale.

Art. 15

Liquidazione della spesa

1. La liquidazione costituisce la fase in cui, sulla base dei documenti e dei titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto.
2. L'economo paga la spesa dopo che il dirigente, o suo delegato, ne ha verificato la regolarità della stessa.
3. Per le spese relative a contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, servizi telefonici, Internet e altre spese obbligatorie di carattere ricorrente e con scadenza determinata, può essere richiesto all'istituto di credito l'addebito diretto al conto della Federazione. In tal caso il controllo è disposto sulla base dei pagamenti effettuati dall'istituto di credito e con riferimento alla documentazione di spesa acquisita dai fornitori di beni e servizi.

Il mandato di pagamento deve contenere i seguenti elementi:

 - a) numero progressivo;
 - b) esercizio finanziario cui si riferisce la spesa;
 - c) data di emissione;
 - d) capitolo di bilancio distintamente per competenza o residui, con la relativa disponibilità;
 - e) generalità, nonché codice fiscale o partita IVA, del creditore, ovvero del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nel caso di persona diversa dal creditore;



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

- f) causale del pagamento;
 - g) somma da pagare;
 - h) modalità di pagamento richiesta dal creditore.
4. Il pagamento è preferibilmente gestito con procedura informatica e redatto in formato elettronico.

Art. 16

Procedure di acquisto mediante carta di credito e/o prepagata

1. Il Dirigente della Federazione richiede l'emissione di una o più carte di credito e/o prepagate per i tipi di spesa di seguito elencati:
 - a) spese di rappresentanza;
 - b) spese per l'organizzazione e partecipazione a seminari e convegni o colonna mobile in caso di calamità;
 - c) acquisto di beni e servizi on line qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie.
2. Il limite mensile di utilizzo è fissato in 5.000,00 euro. Il Comitato di presidenza può deliberare un limite mensile di utilizzo fino ad € 10.000 per un periodo limitato ed in caso di motivata necessità.
3. Il Dirigente della Federazione definisce con proprio provvedimento le modalità operative e gli aspetti contabili connessi all'utilizzo della carta di credito o prepagata medesima.

Art. 17

Residui attivi e passivi

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio. Le somme iscritte tra le entrate e non accertate costituiscono minori accertamenti e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
2. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 18

Bilancio consuntivo della gestione

1. I risultati finali della gestione sono dimostrati nel bilancio consuntivo che comprende:
 - a) il conto del bilancio;
 - b) il conto patrimoniale.
2. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea provinciale entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, tenuto conto della relazione dell'Organo di revisione.
3. Sono allegati al bilancio consuntivo:
 - a) la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria;
 - b) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.
4. Il bilancio consuntivo è accompagnato da una relazione del Presidente volta ad esprimere le valutazioni di efficacia dell'azione intrapresa e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
5. Il bilancio consuntivo e la relazione dell'Organo di revisione sono depositati presso la sede della Federazione almeno 15 giorni prima del termine fissato per la riunione dell'assemblea.



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

6. Il conto del bilancio è redatto secondo lo schema di cui all'allegato B) e deve dare la dimostrazione delle entrate, delle uscite e del risultato finale di amministrazione.
7. Il conto patrimoniale rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale.
Il conto patrimoniale è redatto secondo lo schema di cui all'allegato C).
Il conto del patrimonio è corredato da un prospetto concernente gli investimenti finanziari con indicazione della consistenza iniziale, delle operazioni effettuate nell'esercizio e della consistenza finale.
8. La Federazione provvede all'aggiornamento annuale dell'inventario che deve indicare: la descrizione, la destinazione, la quantità e il valore dei beni. Al Dirigente sono affidati i beni della Federazione che provvede ai necessari controlli e verifiche sullo stato di conservazione.

Art. 19

Avanzo, disavanzo di amministrazione

1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati e in fondi vincolati. La quota vincolata deve essere reimpiegata per le finalità previste dai fondi che ne hanno alimentato la formazione; la quota non vincolata è destinata prioritariamente a necessità della Federazione ed in subordine a quelle delle Unioni o dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari.
2. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto è applicato al bilancio di previsione ancora in sede di impostazione del documento contabile; il maggiore disavanzo accertato in sede di bilancio consuntivo deve essere comunque definitivamente ripianato con il provvedimento di assestamento del bilancio.

Art. 20

Servizio di cassa

1. La Federazione ha un rapporto di conto corrente affidato ad un istituto di credito mediante contratto. Il rapporto ha per oggetto la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, le operazioni concernenti investimenti finanziari, la custodia di titoli e valori ed altri adempimenti connessi alla gestione finanziaria.
2. La Federazione può richiedere all'istituto di credito la concessione di anticipazioni di cassa che non possono superare i limiti di tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.

Art. 21

Attività contrattuale

1. La Federazione osserva le disposizioni previste dalla legislazione provinciale in materia di attività contrattuale dei Corpi, delle Unioni distrettuali e della Federazione provinciale dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari e delle relative modalità di applicazione degli obblighi di tracciabilità.
2. L'ordinazione a terzi di beni e/o prestazioni di servizi può avvenire mediante buoni d'ordine, corrispondenza commerciale o con altri documenti idonei sottoscritti dal Presidente o dal Dirigente, in funzione degli importi autorizzati ai sensi del presente regolamento.
3. L'aggiudicazione dei contratti è deliberata dal Comitato di Presidenza, salvo delega dello stesso al Presidente o al Dirigente. La stipulazione dei contratti è riservata alla competenza del



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

Presidente o del Dirigente in funzione degli importi autorizzati ai sensi del presente regolamento.

4. Previa deliberazione del Comitato di Presidenza, i beni riconosciuti obsoleti o non adeguati negli aspetti tecnico-funzionali alle esigenze della Federazione possono essere ceduti a titolo gratuito ad enti, soggetti od organismi senza fini di lucro, con particolare riferimento alle seguenti associazioni o istituzioni:
- a) alle organizzazioni di protezione Civile e dei Vigili del Fuoco sia nazionali che estere;
 - b) ad altre associazioni o enti senza scopo di lucro.

Art. 22

Spese economali

1. Si definiscono spese economali quelle acquisizioni di beni e/o servizi che siano necessarie per sopperire ad esigenze impreviste e/o urgenti e siano occorrenti a garantire la regolare funzionalità della Federazione.

Rientrano in tali spese anche quelle aventi natura ordinaria, non facilmente programmabili, che siano necessarie a garantire l'operatività e l'efficienza senza soluzione di continuità della Federazione.

Il limite massimo per ciascuna spesa economale è pari ad € 10.000 (diecimila) al netto dell'IVA di legge e comunque nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per spese economali si intendono le seguenti tipologie:

- acquisto di stampati, modulistica, cancelleria e altre spese minute per gli uffici;
- spese postali, telegrafiche, acquisto di valori bollati, spedizioni a mezzo servizio postale, corriere o altro vettore;
- abbonamenti a riviste e periodici e acquisto di libri, giornali, pubblicazioni, anche online;
- canoni di abbonamenti radiofonici, televisivi e internet;
- licenze software;
- spese per acquisto, manutenzione, riparazione dei seguenti beni mobili, se necessari per il funzionamento degli uffici e per servizi resi dalla Federazione: utensili, strumenti e materiale tecnico (radio, cercapersone, manichette, lance, raccordi), elementi di arredo di locali e infrastrutture della Federazione, piccoli impianti e apparecchiature, compresi telefoni, computer, fotocopiatrici e stampanti;
- acquisto materiale di ricambio per attrezzature di lavoro, d'ufficio, attrezzature informatiche, comprese spese per assistenza e manutenzione software e hardware;
- riparazione e manutenzione dei mezzi della Federazione ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili, lubrificanti;
- materiale per pulizie e sanificazione;
- pulizia, riparazione e manutenzione di locali, infrastrutture e impianti in uso alla Federazione;
- spese per acquisto di materiali e noleggio di macchinari necessari per l'esecuzione di lavori e servizi per interventi relativi a realizzazione di opere di miglioramento della struttura;
- illuminazione e riscaldamento di locali;
- per missioni e trasferte;
- per catering e acquisto di alimenti e bevande;
- spese di rappresentanza;
- rimborsi ai dipendenti e ai componenti del Consiglio della Federazione;
- spese diverse per il funzionamento del Comitato di presidenza o del Consiglio della



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

Federazione;

- spese necessarie per acquisto di materiale e beni per attività pompieristica a carattere istituzionale o extra-istituto in caso di interventi, corsi di aggiornamento, convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e manifestazioni, manovre ed esercitazioni, gare o avvenimenti organizzati dalla Federazione;
- addobbi, bandiere e gonfaloni;
- acquisto di beni e servizi online qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie;
- ogni altra spesa per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione.



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

All.to 5

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL'UNIONE DISTRETTUALE **Per la disciplina della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e contrattuale** **delle Unioni Distrettuali dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari della Provincia di** **Trento**

- versione attuale anno 2002

- modifiche proposte dal Comitato di presidenza con Delibera n. CP07.2025.004 del 21.05.2025
- ottenuto il parere favorevole del Consiglio della Federazione con Delibera n. CF06.2025.002 del 28.05.2025
- ottenuto il parere favorevole dell'Assemblea provinciale con Delibera n. AP01.2025.007 del 27.06.2025

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi

1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina dei bilanci, della gestione economico-finanziaria e della contabilità dell'Unione distrettuale.
2. Il regolamento si ispira ai principi della contabilità pubblica e conseguentemente adotta criteri, modalità e procedure della contabilità finanziaria.

Art. 2

Sistema di scritture contabili

1. Il sistema contabile dell'Unione distrettuale, che può avvalersi di strumenti e procedure informatiche, comprende:
 - a) il giornale cronologico di cassa;
 - b) il mastro delle entrate, suddiviso per ogni capitolo;
 - c) il mastro delle spese, suddiviso per ogni capitolo;
 - d) gli elenchi dei residui.

Art. 3

Organi competenti per l'autorizzazione delle spese

1. Il Direttivo dell'Unione distrettuale è l'Organo competente ad autorizzare le spese.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'Ispettore distrettuale, in casi di comprovata urgenza e necessità, può autorizzare spese che rientrano nella competenza del Direttivo da sottoporre a ratifica del Direttivo nella seduta immediatamente successiva.

Art. 4

Relazione previsione e programmatica

1. Al bilancio annuale di previsione è allegata una relazione previsionale e programmatica che copre il periodo considerato dal bilancio di previsione.
2. La relazione previsionale e programmatica, unitamente al bilancio è strumento di programmazione dell'Unione distrettuale.
3. La relazione programmatica definisce gli obiettivi, le priorità e gli indirizzi per l'attività delle Unioni distrettuali.

Art. 5

Bilancio di previsione

1. Il bilancio annuale è elaborato in coerenza con la relazione previsione e programmatica e contiene le previsioni di competenza relative all'esercizio cui si riferisce.



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

2. Il bilancio annuale di previsione, corredato dalla relazione previsionale e programmatica, ed accompagnato dal parere dell'Organo di Revisione, è adottato dall'Assemblea distrettuale dei Comandanti nei termini previsti dallo Statuto dell'Unione distrettuale e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui esso si riferisce.
Ottenuta l'approvazione dell'assemblea distrettuale, il bilancio è inviato alla Federazione provinciale entro i termini previsti dallo Statuto dell'Unione distrettuale.
3. Sono principi del bilancio l'annualità, l'integrità, l'universalità, la veridicità e l'attendibilità.
4. Il bilancio assicura il pareggio delle entrate e delle spese ed inoltre l'equilibrio tra entrate ordinarie e spese ordinarie.
5. Tra le entrate e le spese è iscritto anche l'eventuale avanzo o rispettivamente disavanzo di consuntivo presunto al termine dell'esercizio precedente.
6. Sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non sono iscritte in bilancio.
7. Il bilancio di previsione è composto dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.
8. Nel bilancio di previsione le entrate e le spese sono classificate secondo i seguenti titoli:
Titolo I: entrate e uscite ordinarie;
Titolo II: entrate e uscite straordinarie;
Titolo III: entrate e uscite per partite di giro.
Il bilancio di previsione è redatto secondo lo schema predisposto ed approvato dalla Federazione provinciale.

Art. 6

Pubblicità del bilancio

1. L'Unione distrettuale assicura ai Corpi Vigili del Fuoco volontari appartenenti alla stessa ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione e della relazione previsionale e programmatica.

Art. 7

Fondo di riserva

1. L'Unione distrettuale può iscrivere nel bilancio di previsione un fondo di riserva non superiore al 10% del totale delle spese ordinarie presenti in bilancio.
2. Il fondo è utilizzato con provvedimento del Direttivo dell'Unione su proposta dell'Ispettore per reintegrare i capitoli delle spese ordinarie nel caso in cui gli stanziamenti di spesa si rivelino insufficienti.

Art. 8

Variazioni di bilancio

1. Mediante la variazione di assestamento generale del bilancio si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio del bilancio e nel contempo corrispondere alle dinamiche dei fabbisogni di spesa. Con tale variazione, inoltre, si raccorda il bilancio ai risultati del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente, adeguando il presunto avanzo/disavanzo di amministrazione iscritto in bilancio e l'entità dei residui attivi/passivi presunti in sede di bilancio iniziale.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 e le variazioni tra le partite di giro, ogni variazione afferente i capitoli di entrata e di spesa deve essere adottata dall'Assemblea distrettuale dei Comandanti con provvedimento di variazione del bilancio.
3. In sede di variazione di bilancio devono essere rispettati i principi, i criteri di coerenza e gli equilibri previsti dall'articolo 5.



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

Art. 9

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario comincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre dello stesso anno.
2. L'esercizio finanziario comprende tutte le operazioni che si verificano nel corso dell'anno solare. La contabilità è distinta fra le operazioni che riguardano la gestione dell'esercizio di riferimento (gestione di competenza) e le operazioni che si riferiscono ad impegni o accertamenti degli esercizi precedenti (gestione residui).

Art. 10

Gestione provvisoria del bilancio

1. Nelle more di approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Assemblea distrettuale dei Comandanti, possono essere effettuate, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato dall'Assemblea distrettuale.
2. Non sono soggette a limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge o quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, nonché le spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Unione distrettuale.

Art. 11

Gestione delle entrate

1. L'entrata è accertata sulla base di idonea documentazione mediante la quale:
 - a) è verificata la ragione del credito;
 - b) è verificata la sussistenza di idoneo titolo giuridico;
 - c) è individuata la persona fisica o giuridica debitrice;
 - d) è quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza.
2. L'accertamento delle entrate avviene:
 - a) per le entrate provenienti da trasferimenti dalla Cassa provinciale antincendi, dalla Provincia, dalla Federazione o da altri enti pubblici sulla base degli atti dei predetti enti ed organismi relativi alla determinazione dei trasferimenti;
 - b) per le altre entrate sulla base di contratti, comunicazioni o provvedimenti amministrativi o altra documentazione idonea;
 - c) per le entrate afferenti alle partite di giro l'accertamento è disposto in relazione all'ammontare delle riscossioni nonché in conseguenza dell'assunzione di impegni o dell'effettuazione dei pagamenti nella corrispondente parte delle spese.
3. L'istituto incaricato del servizio di cassa deve provvedere, senza pregiudizio per i diritti dell'Unione, alla riscossione di ogni somma versata a favore dell'Unione.
4. L'istituto di credito rilascia ricevuta delle riscossioni effettuate contenente l'indicazione della causale del versamento e gli altri elementi previsti nella convenzione per l'affido del servizio.

Art. 12

Gestione delle spese

1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'Unione distrettuale in base a leggi, contratti od altro titolo, a creditori determinati o determinabili a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.
2. Con l'approvazione del bilancio è costituito impegno automatico relativamente alle spese ordinarie di funzionamento.
3. Per le spese straordinarie relative ad investimenti gli impegni possono pure essere determinati



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

con riferimento agli interventi la cui realizzazione è prevista entro il secondo esercizio finanziario successivo a quello di approvazione degli atti medesimi.

4. Le spese straordinarie si considerano impegnate ove sono finanziate con accertamenti di entrata aventi destinazione vincolata per legge.
5. Per le spese che per loro natura hanno durata superiore all'anno o per quelle che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio si tiene conto nella formazione dei bilanci seguenti.
6. Le somme impegnate sono conservate a residuo per non più di 5 esercizi finanziari successivi a quello dello stanziamento. Trascorso tale periodo sono eliminate dal conto residui e transitano tra le economie di bilancio. Qualora corrispondano ad obbligazioni giuridiche sono indicate distintamente nel conto patrimoniale.
7. Il Cassiere liquida le spese dopo aver verificato i controlli di cui al successivo comma 9. La liquidazione reca l'autorizzazione dell'Ispettore nonché la firma del cassiere.
8. Per le spese relative a contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, servizi telefonici e altre spese obbligatorie di carattere ricorrente e con scadenza determinata può essere richiesto all'istituto di credito l'addebito diretto al conto dell'Unione. In tal caso il controllo è disposto sulla base dei pagamenti effettuati dall'istituto di credito e con riferimento alla documentazione di spesa acquisita dai fornitori di beni e servizi.
9. Prima di provvedere al pagamento della spesa, il Cassiere effettua il controllo di regolarità amministrativa-contabile, verificando in particolare la regolarità e completezza della documentazione e la sua conformità agli atti di impegno e di deliberazione, nonché la sussistenza della disponibilità sul bilancio dell'Unione.
10. L'Ispettore è consegnatario responsabile dei locali e di tutti i beni mobili ed immobili assegnati all'Unione Vigili del Fuoco Volontari. Dei medesimi deve essere redatto l'inventario, da aggiornare annualmente in sede di predisposizione del rendiconto della gestione al quale è allegato. L'inventario è redatto secondo lo schema predisposto ed approvato dalla Federazione provinciale.

Art. 13

Servizio economale

1. Il Direttivo dell'Unione può disporre l'istituzione di un servizio di cassa e di economato per provvedere alle spese minute d'ufficio, all'acquisto di materiali, all'acquisizione di servizi o al pagamento di spese urgenti inerenti il funzionamento. Il fondo cassa può essere reintegrato nel corso dell'esercizio a seguito di presentazione della documentazione di spesa comprovante il suo utilizzo.
2. La dotazione del fondo di cassa è determinata in misura non superiore a 1.500 Euro.

Art. 14

Residui attivi e passivi

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non rimosse entro il termine dell'esercizio. Le somme iscritte tra le entrate e non accertate costituiscono minori accertamenti e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
2. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 15

Rendiconto della gestione



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

1. I risultati finali della gestione sono dimostrati nel rendiconto che comprende il conto finanziario.
2. Il rendiconto è deliberato dall'assemblea dei Comandanti entro il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, tenuto conto della relazione dell'Organo di revisione.
3. Sono allegati al rendiconto:
 - a) la relazione dell'Organo di revisione economico – finanziaria;
 - b) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.
4. Il rendiconto è accompagnato da una relazione dell'Ispettore distrettuale.
5. Il rendiconto e la relazione dell'Organo di revisione sono inviati alla Federazione entro i termini previsti dallo Statuto dell'Unione distrettuale.
6. Il conto del bilancio è redatto secondo lo schema predisposto ed approvato dalla Federazione provinciale e deve dare la dimostrazione delle entrate, delle uscite e del risultato finale di amministrazione.
7. Il rendiconto è sottoscritto dall'Ispettore distrettuale nonché dal Cassiere.

Art. 16

Avanzo, disavanzo di amministrazione

1. L'avanzo di amministrazione è applicato alle spese in conto capitale dell'Unione distrettuale.
2. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto è applicato al bilancio di previsione ancora in sede di impostazione del documento contabile; il maggiore disavanzo accertato in sede di rendiconto deve essere comunque definitivamente ripianato con il provvedimento di assestamento del bilancio.

Art. 17

Servizio di cassa

1. L'Unione distrettuale ha un servizio di cassa affidato ad un istituto di credito mediante convenzione. Il servizio ha per oggetto la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, la custodia di titoli e valori ed altri adempimenti connessi alla gestione finanziaria.

Art. 18

Attività contrattuale

1. I contratti e le altre spese previste dal bilancio sono deliberati dal Direttivo dell'Unione distrettuale. La stipulazione dei contratti è riservata alla competenza dell'Ispettore distrettuale.
2. Negli acquisti di beni e servizi e negli altri contratti l'Unione distrettuale osserva le disposizioni previste dalla legislazione provinciale.
3. L'ordinazione a terzi di beni e/o prestazioni di servizi può avvenire mediante buoni d'ordine, corrispondenza commerciale o con altri documenti idonei sottoscritti dell'Ispettore distrettuale.
4. Previa deliberazione dell'assemblea distrettuale dei Comandanti, i beni riconosciuti obsoleti o non adeguati negli aspetti tecnico-funzionali alle esigenze dell'Unione distrettuale possono essere ceduti a titolo gratuito ad enti, soggetti od organismi senza fini di lucro, con particolare riferimento alle seguenti associazioni o istituzioni:
 - a) al Comune;
 - b) alle associazioni di protezione civile e dei Vigili del Fuoco sia a carattere nazionale che internazionale;
 - c) agli Enti del Terzo settore;
 - d) ad altre associazioni senza scopo di lucro.



Art. 19

Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti previsto all'articolo 14 comma 6 dello Statuto della Federazione controlla periodicamente l'attività finanziaria, verificando la rispondenza fra la gestione ed il deliberato del Direttivo. Il Collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha in particolare l'obbligo di esaminare il rendiconto della gestione ed il bilancio di previsione, in relazione ai quali predispone un'apposita relazione che viene allegata ai predetti documenti.

Art. 20

Spese economali

1. Si definiscono spese economali quelle acquisizioni di beni e/o servizi che siano necessarie per sopperire ad esigenze imprevedute e/o urgenti e siano occorrenti a garantire la regolare funzionalità dell'Unione.

Rientrano in tali spese anche quelle aventi natura ordinaria, non facilmente programmabili, che siano necessarie a garantire l'operatività e l'efficienza senza soluzione di continuità dell'Unione.

Il limite massimo per ciascuna spesa economale è pari ad € 10.000 (diecimila) al netto dell'IVA di legge e comunque nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per spese economali si intendono le seguenti tipologie:

- acquisto di stampati, modulistica, cancelleria e altre spese minute per gli uffici;
- spese postali, telegrafiche, acquisto di valori bollati, spedizioni a mezzo servizio postale, corriere o altro vettore;
- abbonamenti a riviste e periodici e acquisto di libri, giornali, pubblicazioni, anche online;
- canoni di abbonamenti radiofonici, televisivi e internet;
- licenze software;
- spese per acquisto, manutenzione, riparazione dei seguenti beni mobili, se necessari per il funzionamento degli uffici e per servizi resi dall'Unione: utensili, strumenti e materiale tecnico (radio, cercapersone, manichette, lance, raccordi), elementi di arredo di locali e infrastrutture dell'Unione, piccoli impianti e apparecchiature, compresi telefoni, computer, fotocopiatrici e stampanti;
- acquisto materiale di ricambio per attrezzature di lavoro, d'ufficio, attrezzature informatiche, comprese spese per assistenza e manutenzione software e hardware;
- riparazione e manutenzione dei mezzi dell'Unione ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili, lubrificanti;
- materiale per pulizie e sanificazione;
- pulizia, riparazione e manutenzione di locali, infrastrutture e impianti in uso all'Unione;
- spese per acquisto di materiali e noleggio di macchinari necessari per l'esecuzione di lavori e servizi per interventi relativi a realizzazione di opere di miglioramento della struttura;
- illuminazione e riscaldamento di locali;
- per missioni e trasferte;
- per catering e acquisto di alimenti e bevande;
- spese di rappresentanza;
- rimborsi ai componenti dell'Unione;
- spese diverse per il funzionamento del Direttivo;



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

- spese necessarie per acquisto di materiale e beni per attività pompieristica a carattere istituzionale o extra-istituto in caso di interventi, corsi di aggiornamento, convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e manifestazioni, manovre ed esercitazioni, gare o avvenimenti organizzati dall'Unione;
 - addobbi, bandiere e gonfaloni;
 - acquisto di beni e servizi online qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie;
 - ogni altra spesa per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Unione.
2. Le spese economiche sono ordinate dall'Ispettore nei limiti e con le modalità seguenti:
- a) i singoli atti di spesa non possono superare il limite di importo di € 10.000 € + IVA ed è vietato suddividere artificiosamente gli importi dei singoli atti di spesa allo scopo di eludere tale limite di spesa;
 - b) l'Ispettore è tenuto a valutare la convenienza e l'economicità dell'acquisto o della fornitura e la congruità dei prezzi;
 - c) è ammesso rivolgersi, adeguatamente motivando, anche a ditte che hanno indicato prezzi maggiori rispetto ad altre nel caso in cui necessiti acquistare particolari prodotti.
3. I contratti per l'acquisto di beni e servizi di cui al presente articolo sono conclusi dall'Ispettore, che provvede alle necessarie ordinazioni, di norma con buoni d'ordine, fatti salvi particolari limitati casi, indicati dalle norme organizzative interne, per i quali è ammesso prescindere, utilizzando le forme ordinarie del commercio.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il seguente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01.01.2026.
2. Le disposizioni relative al bilancio di previsione e al rendiconto si applicano con riferimento al bilancio per l'esercizio 2026.